

Tv e Minori

Rivista bimestrale a cura
del Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione
Media e Minori



1/12

Lo scorso novembre sono trascorsi dieci anni da quando è stato sottoscritto l'attuale Codice di Autoregolamentazione Tv e Minori e siamo prossimi ai dieci anni di insediamento del Comitato di Applicazione del Codice stesso che ha avviato la sua attività nel gennaio del 2003.

Dieci anni di televisione, dieci anni di innovazioni tecnologiche, dieci anni di profonde mutazioni sociali e culturali che hanno riguardato profondamente i giovani. Il Comitato Tv e Minori ne è stato attento testimone e la documentazione del suo lavoro, riportata puntualmente in queste pagine, è ormai un patrimonio rilevante.

Quando è stato sottoscritto il Codice la televisione era ancora prevalentemente analogica e generalista e fortemente posizionata al centro del panorama mediatico. Come è stato più volte scritto da parte di autorevoli osservatori e studiosi, la televisione sta subendo una mutazione genetica, si potrebbe affermare che sta attraversando una evoluzione "antropologica" della sua natura: stanno mutando, infatti, le sue modalità di fruizione, i contenuti che essa propone, le piattaforme attraverso le quali può essere diffusa. Prima ancora dei cambiamenti tecnologici, dei format, sono in rapida trasformazione i comportamenti, le abitudini, i linguaggi degli italiani. Sono diversi i genitori che accompagnano i minori nella loro crescita e sono diversi i giovani che si cimentano con la multimedialità diffusa nel tempo e nello spazio. Il minore, per come lo abbiamo inteso nel 2002, sembra oggi profondamente, televisivamente e culturalmente, diverso: per poco che si possa dire, è in grado di costruire il proprio palinsesto in maniera del tutto autonoma e indipendente dalla programmazione proposta dalle grandi reti generaliste e tematiche. Il consumo di televisione, in senso stretto, scorre parallelo ad un consumo di video esteso e multi-piattaforma, intersecato ad una rilevante attività di social networking, variamente composta da chat, sms, Facebook e Twitter.

Questo, sommariamente, il quadro entro il quale si colloca il decennale del Codice. Il Comitato di Applicazione del Codice Tv e Minori ha lavorato lo scorso anno, come al solito, con intensità e costante partecipazione di tutte le sue componenti: Istituzioni, Emittenti e rappresentanti degli Utenti. Il Comitato è prossimo ad un suo rinnovo. In questo momento, non possiamo fare altro che formulare i migliori auguri di buon lavoro per i prossimi tre anni di attività, durante i quali, è lecito immaginare che la televisione potrà mutare ancora.

Patrizio Rossano
Presidente Associazione Tv e Minori



Tv e Minori

Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori

LINEE DI CONSUNTIVO 2011

5

Il Codice Tv e Minori nel nuovo contesto della televisione digitale

Il Codice Tv e Minori ha dieci anni. Il 29 novembre 2002, al termine di un lungo e complesso lavoro coordinato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo presso il Ministero delle Comunicazioni, il Codice veniva sottoscritto dalle reti nazionali pubbliche e private e da tutte le associazioni dell'emittenza locale, alla presenza del Ministro On. Maurizio Gasparri, che ne aveva incoraggiato la nascita e accompagnato i lavori.

Nella presentazione al pubblico si affermava: *“Il pluralismo ha caratterizzato i lavori della Commissione. Se determinati traguardi sono stati raggiunti lo si deve proprio a questo principio. Tutti, nessuno escluso, hanno compreso l'importanza fondamentale dei media nella società moderna, specialmente per ciò che concerne le nuove generazioni, la cui educazione riguarda ormai non solo la scuola e la famiglia, ma anche i mezzi di informazione. Cambieranno i ministri, i governi, le formule politiche, ma ciò che è stato costruito per il bene della società rimarrà. Magari per essere perfezionato, ma rimarrà”*.

Nel 2004 il Codice è stato recepito in via legislativa e tutte le emittenti televisive, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono ora tenute ad osservare le sue disposizioni.

L'attuazione del Codice è stata affidata al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, costituito da quindici membri effettivi, nominati con decreto dal Ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in rappresentanza, in parti uguali, rispettivamente delle Emittenti televisive firmatarie del Codice, delle Istituzioni e degli Utenti.

Nel 2007 il Comitato ha cambiato denominazione in Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori.

Dal 2002 a oggi la tv è profondamente cambiata. La digitalizzazione, la convergenza dei mezzi e Internet hanno moltiplicato i canali e conseguentemente frammentato il pubblico all'ascolto: in meno di dieci anni si è passati da meno di 10 canali nazionali a circa 200, tra Rai, Mediaset, Telecom Italia Media e Sky Italia. A questi vanno aggiunti circa 600 canali locali. Ci sono poi le web tv: solo in Italia sono circa 590, sensibilmente cresciute nel 2011.

Si sono profondamente modificate anche le modalità di distribuzione dei contenuti televisivi: dalla tv lineare a quella non lineare, dalla tv pay per view alla tv on demand, dalla web tv alla mobile tv. E cambiano conseguen-



Tv e Minori

temente anche i modelli di offerta: la tv prevalentemente generalista con un palinsesto predefinito, seppure ancora prevalente, è insidiata da una molteplicità di offerte tematiche e nuovi percorsi di fruizione sempre più personalizzati. Crescono forme di interattività, la voce del pubblico si fa sentire in modo più diretto, soprattutto attraverso i social network, e più di prima può decidere il successo o l'insuccesso dei contenuti.

La fotografia scattata nel 2011 dal 45° Rapporto Censis sulla situazione sociale italiana conferma la centralità della televisione tra i media, con un'utenza complessiva invariata al 97,4% della popolazione. Cresce il digitale terrestre (76,4%), a scapito della tv analogica ormai prossima allo switch-off, mentre la tv satellitare è stabile al 35,2% degli italiani. La web tv sale al 17,8%, mentre la mobile tv è ancora di nicchia (0,9%).

Il 95% dei giovani (14-29 anni) guarda ancora la televisione tradizionale (analogica o digitale terrestre), ma anche la web tv (40,7%), la tv satellitare (39,6%), l'iptv (2,8%), la mobile tv (1,7%). Ma soprattutto in ambito giovanile si assiste alla crescita dei palinsesti "fai da te", al consumo differito dei contenuti tv, alla diversificazione della fruizione delle trasmissioni televisive: "quello che voglio, quando voglio, e dove voglio". I giovani fruiscono e selezionano contenuti da diverse piattaforme trasmissive: il 24,7% dei giovani segue i programmi tv dai siti web delle emittenti; il 47,6% li vede da YouTube e da altri siti.

Dentro questa profonda trasformazione della televisione, e in particolare del consumo che ne viene fatto dai più giovani, il Codice Tv e Minori non rischia di essere anacronistico e inutile?

La risposta a questa domanda è nella Premessa del Codice, là dove riconosce che *"il bisogno del minore a uno sviluppo regolare e compiuto è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale e internazionale (...) Il minore è un soggetto di diritti; egli ha perciò diritto ad essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo"*.

Presentando lo scorso anno il *Consuntivo 2010* dell'attività del Comitato Media e Minori, il prof. Giuseppe De Rita usò un'espressione efficace per definire l'impatto dei media sulle nuove generazioni: parlò di *"una sorta di tsunami nel mondo dei minori, un'invasione nel mondo dell'infanzia da parte della comunicazione"*. La moltiplicazione dell'offerta e la flessibilità della sua fruizione non attenuano, al contrario accentuano e rendono ancora più attuale la necessità di accompagnare le giovani generazioni in un'introduzione positiva nella realtà, nella quale non poca parte è rappresentata dai mezzi di comunicazione. C'è una riconosciuta emergenza educativa, come evidenziato altresì da diverse recenti ricerche sociologiche. La programmazione televisiva destinata a un pubblico di adulti, come tanta parte della comunicazione massmediale, è pensata e proposta senza quei filtri assolutamente necessari per un bambino o per un adolescente. E recenti normative di ambivalente interpretazione non hanno fatto che aggravare la situazione.



Come conferma il lavoro del Comitato documentato in queste pagine, colpiscono e feriscono la sensibilità di un minore la banalizzazione degli affetti e dell'espressività sessuale, l'assuefazione alla violenza, l'ostentazione della privacy, la spettacolarizzazione del male, la confusione tra reale e virtuale, il relativismo nichilista per cui ogni valore è indistintamente uguale a un altro. Spesso nei giovani si nota un atteggiamento 'adulterizzato', ma senza la consapevolezza del significato di certi comportamenti e delle possibili conseguenze. Così i minori vengono catapultati in un mondo adulto, peraltro rappresentato in modo irrealistico e paradossale, senza che elaborino le tappe necessarie per una crescita graduale, equilibrata, consapevole e ricca di significati. Per questo accompagnare i più giovani all'utilizzo dei mass media è ancora più necessario, quasi indispensabile.

La parola "libertà" (di manifestazione del pensiero, di espressione, di impresa) deve essere accompagnata e coniugata con la parola "responsabilità".

Questo vale per il legislatore, perché faccia norme adeguate al nuovo contesto comunicativo; per gli operatori della comunicazione, perché prendano in carico questa emergenza; per la famiglia, la scuola, i soggetti educativi, per una assunzione delle proprie responsabilità educative. Ciascuno deve fare la sua parte.

Occorre modificare norme sbagliate, come documentato in queste pagine, e ripensare radicalmente il sistema delle regole, adottando visioni più ampie, che tengano presente il nuovo scenario della comunicazione digitale, quasi prescindendo dalle piattaforme mediali e andando oltre la distinzione tra forme tecniche di distribuzione, per creare quello che viene definito dagli addetti ai lavori un *level playing field*, cioè un terreno di competizione dove le regole siano uguali per tutti.

Un'importante occasione in tal senso può essere rappresentata dalla definizione, in atto in questi mesi, dell'Agenda Digitale per la diffusione della larga banda. È auspicabile che un capitolo dell'alfabetizzazione informatica sia il tema della sicurezza dei minori sulla Rete.

Occorre ripensare il Codice Tv e Minori e attualizzarlo in un'ottica di convergenza di media e tecnologie, ma assicurando la centralità del minore.

Il Ministro dello Sviluppo economico dovrà incoraggiare e farsi carico di avviare questo lavoro di revisione, al quale dovranno essere chiamate *in primis* le emittenti firmatarie del Codice. Allo stesso tempo, non potrà mancare l'apporto delle componenti degli Utenti e delle Istituzioni presenti nel Comitato Media e Minori, che insieme alle Emittenti in questi anni hanno dato applicazione al Codice, come pure della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Parallelamente, andrà promossa la revisione o comunque l'interpretazione autentica di quelle normative che, in virtù di passaggi ambivalenti, rischiano di non tutelare il minore da contenuti gravemente nocivi.

Occorre sviluppare un'efficace azione educativa ai media e favorire azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte ai minori e agli educatori, coinvolgen-



do quanti sono già attivamente impegnati in questo campo. Un compito che interpella la famiglia, la scuola, le Istituzioni, le diverse agenzie educative, le associazioni di utenti, le imprese e gli operatori della comunicazione. Per queste ragioni sono ancora più attuali quelle parole già richiamate, che hanno accompagnato la nascita del Codice Tv e Minori: *“Cambieranno i ministri, i governi, le formule politiche, ma ciò che è stato costruito per il bene della società rimarrà. Magari per essere perfezionato, ma rimarrà”*.

L'attività del Comitato nel 2011

Il Comitato ha tenuto 18 sedute plenarie e 36 sedute di sezioni di carattere istruttorio. Sono state realizzate 2 audizioni: in seduta plenaria si è incontrato il dott. Antonio Marano, Vicedirettore generale della Rai, e si è svolto un incontro per il Libro Bianco di Agcom su Media e Minori con l'avv. Giulio Votano (dirigente dell'Ufficio Contenuti e obblighi di programmazione della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali di Agcom) e il dott. Giuseppe Roma (direttore generale del Censis).

Tavola A - I lavori del Comitato 2003-2011

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOT
SEDUTE PLENARIE	18	20	13	21	22	15	23	24	22	178
SEDUTE DI SEZIONE ISTRUTTORIA	36	60	39	63	66	42	96	77	62	541
AUDIZIONI	2	4	2	4	8	4	4	3	3	34

I provvedimenti adottati

Nel 2011 i casi considerati dal Comitato sono stati inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti: 225 (320 nel 2010; 264 nel 2009). Così pure i procedimenti instaurati: 79 (112 nel 2010; 89 nel 2009). In controtendenza il dato delle violazioni accertate (ALL.2): 62 (72 nel 2010; 46 nel 2009). Riduzione significativa del numero delle delibere di raccomandazione (ALL.3): 15 (23 nel 2010; 20 nel 2009). Si tratta di casi in cui, pur non riscontrando violazione al Codice, il Comitato ritiene di fornire alle Emittenti un orientamento ed esercitare un'azione suasiiva.

Incremento contenuto delle segnalazioni preliminari inviate all'Agcom: 26 nel 2011 (erano state 25 nel 2010; 23 nel 2009). Per lo più riguardano trasmissioni “a luci rosse” diffuse da emittenti locali o satellitari in programmazione notturna, sulla quale il Comitato non ha competenza di intervento. In questi casi il Comitato, senza avviare procedimento istruttorio, provvede a trasmettere direttamente la segnalazione all'Agcom per l'eventuale seguito di competenza.



Infine, il Comitato ha inviato anche una *Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti*.

Tavola B - Atti prodotti dal Comitato 2003-2011

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOT
CASI CONSIDERATI	225	320	264	228	339	296	379	512	355	2918
PROCEDIMENTI INSTAURATI	79	112	89	69	112	98	119	146	90	914
VIOLAZIONI ACCERTATE	62	72	46	28	37	31	47	53	32	408
DELIBERE CON RACCOMANDAZIONI	15	23	20	36	36	40	38	39	24	271
DOCUMENTI DI INDIRIZZO	1	3	2	2	5	4	6	7	9	39
SEGNALAZIONI PRELIMINARI ALL'AGCOM	26	25	23	3	36	19	11	48	16	207

Il minor numero di casi considerati può essere spiegato dal moltiplicarsi dell'offerta televisiva, che consente ai telespettatori una maggiore scelta di prodotti e conseguentemente una più attenta selezione dei programmi da vedere. Al tempo stesso, insieme a nuove opportunità, il moltiplicarsi dei canali digitali veicola contenuti inadatti a un pubblico di minori. Lo confermano le segnalazioni dei telespettatori al Comitato, che evidenziano anche una diffusa stanchezza nel sollecitare le Emittenti ad attivare una sempre maggiore attenzione alla tutela dei minori. E proprio questa stanchezza rispetto a una tutela poco praticata nei fatti potrebbe essere una spiegazione per la riduzione dei casi segnalati.

Se sono diminuite le segnalazioni di infrazione al Codice Tv e Minori nella programmazione televisiva, le violazioni riscontrate sono percentualmente cresciute. A fronte di una diminuzione di casi considerati nel 2011 del 30% rispetto al 2010 e del 15% rispetto al 2009, le violazioni accertate nel 2011 diminuiscono solo del 14% rispetto al 2010, mentre crescono del 35% rispetto al 2009. Non solo: la percentuale delle violazioni rispetto ai casi considerati cresce nel 2011 del 5% rispetto al 2010 e del 10% rispetto al 2009. Dati questi che non possono essere sottovalutati e che devono fare riflettere.



Tavola C - Violazioni per emittente 2003-2011 *

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOT
RAI	15	19	14	12	10	7	13	14	11	115
MEDIASET	22	23	7	6	9	18	17	28	14	144
LA7	1	1	1	/	3	2	3	5	4	20
TELEVISIONI										
SKY	21	17	/	5	7	1				51
SATELLITARI	2	7	20	3	6	/	/	/	/	38
ALTRE	1	5	4	2	6	3	14	6	3	44

* I dati del 2006 riguardano il periodo maggio-dicembre. Non c'è corrispondenza tra violazioni accertate e il totale delle violazioni per Emittente in quanto talvolta una risoluzione riguarda più Emittenti.

Come la tavola evidenzia, il maggior numero di violazioni al Codice anche nel 2011 è stato accertato nelle programmazioni dei tre maggiori player televisivi.

Sono diminuite le risoluzioni ricevute da Rai: 15 nel 2011 (19 nel 2010). Una risoluzione in meno anche per Mediaset: 22 nel 2011 (23 nel 2010). Come nel 2010 e nel 2009, una sola risoluzione per La7. Cresce il numero delle violazioni contestate dal Comitato a Sky: 21 nel 2011 (ne aveva ricevute 17 nel 2010). Solo 2 le risoluzioni attribuite ad altre emittenti satellitari (erano state 7 nel 2010), mentre la voce "Altre emittenti" scende a 1 risoluzione dalle 5 del 2010.

Risoluzioni per genere di programmi

Tavola D - Risoluzioni di violazione per genere di programma 2006-2011

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	TOT
FILM/TELEFILM	34	35	9	10	16	9	113
FICTION	/	2	2	1	/	/	5
INFORMAZIONE	10	2	4	5	6	8	35
INFOTAINMENT	10	18	1	3	2	/	34
INTRATTENIMENTO	2	2	5	5	5	8	27
REALITY	2	2	/	1	/	2	7
CARTONI ANIMATI	1	4	1	/	1	2	9
PUBBLICITÀ	1	/	5	2	3	1	12
CARTOMANZIA	/	1	2	/	/	/	3
LOTTO	2	2	11	1	/	/	16
ALTRO	/	4	6	1	4	1	16
PROMOZIONE CANALI HARD E HOTLINE							

N.B. I dati relativi alla classificazione per genere degli anni 2003-2005 non sono attualmente disponibili.



Film, telefilm e fiction

Anche nel 2011 i film hanno costituito il genere televisivo nel quale il Comitato ha riscontrato il maggior numero di violazioni al Codice. Le risoluzioni adottate sono state 34, la metà di tutte quelle accertate dal Comitato. Il dato è ancora più significativo se si considera che negli anni precedenti questa classificazione comprendeva film e telefilm, mentre nel 2011 le violazioni accertate riguardano solo film (non sono state rilevate violazioni nella trasmissione di fiction).

La metà dei film sanzionati dal Comitato, più esattamente 18, erano stati film vietati ai minori di 14 anni dalla Commissione di revisione cinematografica del Ministero dei Beni Culturali. Si ricorda, a questo riguardo, che la normativa dispone che i film vm14 non possano essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00 (T.U. - Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, art.34, comma 4) e tutti questi film sono stati trasmessi da emittenti presenti sulla piattaforma satellitare di Sky.

Il Comitato ha, pertanto, rilevato che la diffusione televisiva di questa tipologia di pellicola in orario di televisione per tutti costituisce violazione della normativa vigente, in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (Premessa ultimo paragrafo e Parte prima art.2.2 e 2.4).

Benché la questione non sia certo nuova, come in particolare documentano gli Elementi di consuntivo 2009 e 2010 dell'attività del Comitato, la programmazione di questi film non solo ha costituito una delle problematiche più rilevanti dei lavori del Comitato, ma ha rappresentato oggetto di dibattito e di confronto con i suoi interlocutori istituzionali: l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Ministero, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e il Tribunale Amministrativo del Lazio¹.

La trasmissione di film vietati ai minori di 14 anni costituisce la criticità più rilevante, ma non l'unica riscontrata nella programmazione delle pay tv. Altre risoluzioni sono state attribuite a film trasmessi da emittenti ad accesso condizionato, ritenuti inadatti alla collocazione oraria pomeridiana e non adeguatamente segnalati: è il caso di *Showgirls* (Premium Cinema Emotion alle 13.35) “per la presenza di numerose scene a sfondo erotico e di carattere esplicito”.

Ancora più problematica la collocazione di film inadatti ai minori stati trasmessi in fascia protetta 16.00-19.00, nel corso della quale le Imprese televisive si sono impegnate a dedicare nei propri palinsesti una programmazione idonea ai minori, con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi.

Hanno ricevuto risoluzioni per essere stati programmati in fascia protetta *In linea con l'assassino* (Sky Cinema Max) “per immagini e vicende tali da

¹ Per un approfondimento della problematica si rimanda ad altra parte di queste Linee di consuntivo.



renderlo inidoneo quando si presume che i minori siano privi del sostegno di adulti”; *Lo-Il tempo dell'amore* (Mediaset Cinema Emotion) “segnalato con bollino giallo intermittente, contiene immagini e vicende inidonee a bambini e ragazzi”; *Basic Instinct* (Premium Cinema Emotion) per “la presenza di numerose scene a sfondo erotico e di violenza inidonee alla collocazione oraria, come tra l'altro segnalato dal cartello iniziale che indica il film come un programma consigliato ad un pubblico adulto, in contrasto con la fascia protetta”; *Cruel Intentions* (Premium Cinema Emotion) “contrassegnato da cartello iniziale 'programma consigliato ad un pubblico adulto' e da bollino rosso intermittente, presenta forti problematicità sia nelle scene sia nei dialoghi”, già oggetto di precedente risoluzione da parte del Comitato e sanzionato dalla stessa Agcom, che aveva giudicato “potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori spettatori”.

I casi riportati hanno riproposto l'attualità di una questione ripetutamente affrontata e dibattuta nel Comitato, se cioè siano soggette al rispetto del Codice anche le emittenti ad accesso condizionato che offrono a pagamento i loro programmi. Gli orientamenti sono molteplici e controversi. Al riguardo le delibere adottate dal Comitato ribadiscono l'assoggettabilità al Codice anche da parte delle pay tv. Il Comitato auspica che nel prossimo futuro si possa pervenire a un chiaro e condiviso orientamento in merito.

Che si tratti di questioni rilevanti lo confermano anche i numeri: sulle 34 violazioni accertate dal Comitato nella programmazione di film, ben 23 (67%) riguardano film trasmessi su tv a pagamento e solo 11 (33%) su canali in chiaro. Un dato questo che richiede un ulteriore approfondimento. Di queste 11 risoluzioni riscontrate alla trasmissione di film su canali in chiaro, solo uno è stato programmato da una storica tv generalista: si tratta di *Il patto dei lupi* (Retequattro) trasmesso alle ore 21.15, film che già in passato aveva ricevuto risoluzioni dal Comitato e anche una sanzione da Agcom. Nella motivazione si legge che “*si deve riaffermare che la classificazione di un film come libero da divieti non ha rilevanza decisiva per la sua diffusione in orario di televisione per tutti; diffusione che nel caso specifico andava esclusa, considerate le scene di violenza orrorifica, per la presenza di immagini di aggressività efferata e di scene che riproducono, anche attraverso inquadrature dirette, omicidi particolarmente cruenti*”.

I rimanenti 10 film oggetto di risoluzione sono stati programmati sui nuovi canali digitali per lo più tematici: 6 da Rai, 3 da Mediaset e 1 da Sky sul canale digitale terrestre free Cielo.

Due di questi film sono stati trasmessi in orario serale: si tratta di *Cruel Intentions* (La5 alle 21.15) del quale ci si è occupati per la trasmissione su Sky già menzionata, e *Cemento armato* (RaiMovie alle 21.10), che, nonostante la segnaletica adottata (giallo intermittente), è “*caratterizzato, a partire dalle sequenze iniziali e per tutta la durata, da immagini brutali e scene di violenza, suscettibili di turbare i giovani telespettatori*”.



È stata contestata la collocazione oraria e l'inadeguata segnalazione (bollino giallo intermittente) ad altri due film diffusi in primo pomeriggio: *I misteri di Pittsburgh* (RaiMovie alle 13.26) perché “racconta la scoperta della sessualità di un ragazzo, nel delicato passaggio tra l'adolescenza e la maturità, attraverso una relazione triangolare di natura etero ed omosessuale con una ragazza e con il fidanzato di lei”, e *Follia omicida* (Rai4 alle 14.00) per “il tasso di violenza e di impressionabilità di certe sequenze del film peraltro numerose e coinvolgenti anche due minori”.

Ma sono soprattutto i film in fascia protetta ad aver ricevuto il maggior numero di risoluzioni: *Mulholland Drive* (Iris) per “violenza, riferimenti sessuali e immagini esplicite”; *Wallander-Gioco perverso* (Iris) per “immagini e vicende inidonee a bambini e ragazzi”; *Charlie viene prima di tuo marito* (Cielo) e *Tutti giù per terra* (RaiMovie) per “scene di sesso esplicito suscettibili di turbare i giovani telespettatori”; *Sballato, gasato, completamente fuso* (“film caratterizzato da scene di genere erotico e da volgarità” (RaiMovie) e *Lillo & Greg Movie* per “battute volgari ed esplicite allusioni sessuali inadatte all'orario” (RaiMovie).

Si ripropone una problematica più volte evidenziata: nonostante i film, per essere trasmessi in tv prima delle ore 22.30, siano stati valutati “per tutti” dalla Commissione di revisione cinematografica, spesso si evidenziano forti criticità dei contenuti per un pubblico di minori. Questo da un lato sollecita la riforma del meccanismo della revisione dei film, che allo stato attuale risulta inefficace per la tendenza al rilascio del nulla osta senza divieti (tranne casi sempre più rari), e per la scarsa attenzione prestata alle istanze dell'associazionismo familiare presente nella Commissione. Dall'altro conferma che occorre considerare la diversità di impatto che può avere la visione di un film nelle sale cinematografiche con accesso a pagamento rispetto al passaggio televisivo proposto liberamente a tutto il pubblico all'ascolto. Per questa ragione, sottoscrivendo il Codice le Imprese televisive si sono impegnate “a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori” (art.2.4).

L'informazione

Il dato è rilevante. Dopo i film, il maggior numero di violazioni riscontrate dal Comitato è stato accertato nei servizi di informazione e nell'infotainment. Dunque, un terzo di tutte le risoluzioni hanno riguardato la trattazione di notizie.

La problematica verte sul limite entro cui il diritto all'informazione costituzionalmente garantito può essere legittimamente esercitato rispetto ad altro diritto, quello dei minori, che pure gode di tutela a livello costituzionale, in considerazione del rilievo sociale della notizia e della modalità



con cui essa viene data. Al proposito il Codice richiama le Imprese televisive a precisi principi e le impegna ad assumere conseguenti doveri. Il principio fondamentale è riportato nella Premessa del Codice: *“riconosciuti i diritti di ogni cittadino-utente e quelli di libertà d'informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art. 3 della Convenzione Onu secondo cui ‘i maggiori interessi del bambino devono costituire oggetto di primaria considerazione’”*.

Un principio questo confermato anche dal Tar del Lazio che con una recente sentenza (sez.III ter sentenza n.7694 del 4 ottobre 2011) ha ribadito che, in una situazione di contrasto e di necessario bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla tutela dei minori, quest'ultima *“assume un connotato certamente prevalente rispetto ad altri che, ancorché altrettanto garantiti, ove configgenti con la prima devono essere considerati recessivi”*. Il Tar del Lazio ha così rigettato il ricorso per l'annullamento della delibera con la quale l'Agcom aveva condannato Mediaset al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 200.000 per aver trasmesso nel 2004 e nel 2005 servizi informativi anche di cronaca nera coinvolgenti minori in orario di fascia protetta. A promuovere l'intervento di Agcom erano state due delibere di risoluzione nei confronti dell'Emittente adottate dal Comitato.

Lo stesso Codice non si limita all'affermazione del principio generale richiamato, ma lo dettaglia in una serie di disposizioni specifiche: *“Le Imprese televisive si impegnano a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. In orario di televisione per tutti (7.00-22.30) si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore e notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori. Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori. Nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, le Imprese televisive si impegnano al pieno rispetto e all'attuazione delle norme indicate nel Codice e nella Carta dei doveri del giornalista”* (art. 2.3).

L'alto numero delle violazioni riscontrate attesta la necessità e l'urgenza per le Imprese televisive di attivare opportune iniziative *“per ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, agli impegni sopra indicati”*, come richiamato dal Codice.

Numerosi servizi di informazione oggetto di risoluzione, alcuni trasmessi in fascia protetta, hanno riguardato minori vittime di efferati assassinii o comunque di violenze, ancora più gravi quando avvenute in ambiente familiare. Sarah Scazzi, Yara Gambirasio, Elisa Claps sono i nomi più triste-



mente famosi insieme ad altri meno noti di cui la cronaca si è occupata - e in tanti casi si è 'impossessata' - senza la dovuta attenzione ai principi e alle avvertenze sopra riportati.

Il Comitato ha così dovuto constatare che in molti casi veniva ignorata o disattesa la *Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini* (15/10/2010), con la quale il Comitato richiamava con forza le Emittenti ad un maggior controllo delle modalità di trattazione di simili episodi: *“Il doveroso e ineludibile diritto di cronaca non può e non deve travalicare il limite, non solo del comune buon senso, ma neppure - e a maggior ragione - del doveroso rispetto della delicata fragilità emotiva legata alla fase di crescita cognitiva e critica dei minori.”*

Benché i fatti risalgano all'estate 2010, il delitto di Sarah Scazzi (la ragazza di Avetrana assassinata in ambito familiare), anche lo scorso anno è stato ripetutamente riproposto in televisione con nuovi particolari. Anche le principali testate televisive nazionali non si sono sottratte a questo richiamo. Un'edizione del TGI delle ore 13.30 ha ricevuto risoluzione per un servizio che *“mostrava Michele Misseri, zio di Sarah, intento a descrivere e a simulare con l'aiuto di una cordicella la dinamica della nipote Sarah Scazzi”*. Non solo la notizia non è stata preceduta da alcuna avvertenza, ma al contrario *“il giornalista ha invitato i telespettatori a collegarsi sul sito internet del TGI per vedere integralmente un documento video definito 'eccezionale' ”*.

Anche la notizia di Yara Gambirasio (la ragazzina di Brembate di Sotto scomparsa e poi ritrovata uccisa), è stata reiterata per molto tempo. L'edizione di *Studio Aperto* delle ore 18.30 (fascia protetta) del giorno dopo il ritrovamento del corpo della giovane ha ricevuto risoluzione dal Comitato per l'invasività con cui ha dato la notizia, avendo *“riproposto ben nove servizi sull'argomento”*.

Anche a un'altra edizione di *Studio aperto* delle ore 18.30 è stata riscontrata violazione: *“Il servizio intitolato 'Natascha e il pedofilo: vi racconto il mio inferno' si caratterizzava per l'ampiezza e la minuziosità di particolari molto forti riguardanti gli anni di segregazione della ragazza e per i dettagli raccapriccianti, sottolineati da sovrascritte, del racconto autobiografico”*.

Ancora protagonisti i minori in due servizi proposti in due diverse edizioni del TGI delle 20.00. Per il primo il Comitato ha rilevato che *“la scelta di mostrare, in orario di massimo ascolto 'per tutti' un servizio in cui viene mostrato l'inquietante cortometraggio amatoriale girato da un ragazzo affetto da disturbi psichici, che ha ucciso la madre con cinque coltellate, avrebbe comunque richiesto estrema cautela per riguardo ai minori presenti davanti al teleschermo. Si ribadisce che il filmato è agghiacciante e non è stato preceduto da nessuna avvertenza da parte del giornalista”*. Di forte impatto anche il secondo servizio *“in cui viene descritta la morte di un bambino di 3 anni a seguito di soprusi e maltrattamenti da parte dei genitori, fino al terribile epilogo dopo essere stato messo dentro una lavatrice dal padre. Il Comitato deve rilevare altresì che le immagini dell'angelico volto della piccola vittima e le frasi*



che le accompagnano, del tipo “gli angeli non sbucano solo dalle nuvole ma anche dalle lavatrici”, accrescendo l'impatto emotivo della vicenda, avrebbero dovuto quantomeno essere preannunciate da esplicito avviso, considerando l'effetto lesivo che tali notizie possono avere sulla psiche dei minori all'ascolto”.

Sia il TGI delle 20.00 che il TG3 delle 14.20 sono stati richiamati all'impegno assunto di “non intervistare minori in situazioni di grave crisi” e hanno ricevuto una risoluzione per “l'inadeguatezza di mostrare l'intervista ad un ragazzino di 16 anni a cui viene chiesto di raccontare i terribili momenti vissuti durante l'alluvione di Genova, mentre aggrappato ad un cavo elettrico per resistere alla furia dell'acqua, sua madre veniva trascinata via dall'onda mortale”.

Un'altra violazione al Codice da parte del TGI per un'edizione delle ore 20, perché “il servizio dal titolo 'Usa come il Far West' non conteneva affatto una denuncia in merito all'allarme sociale che gli Usa si trovano a dover fronteggiare - come asserito nelle note difensive - ma piuttosto una rassegna gratuita di violenza senza alcuna avvertenza ai fini della tutela dei minori”.

Anche approfondimenti giornalistici trasmessi in prima serata hanno ricevuto risoluzioni da parte del Comitato. Ad una puntata del programma *Chi l'ha visto?* (Raitre alle 21.08) è stata contestata “la presenza nel servizio sull'omicidio di Elisa Claps di immagini particolarmente forti e impressionanti, peraltro gratuite, accompagnate da un commento dettagliato e macabro, che avrebbe richiesto un'avvertenza della conduttrice del programma, necessaria proprio per mettere in grado le famiglie di esercitare il proprio ruolo”.

Riscontrata violazione anche in una puntata di *Quarto grado* (Retequattro alle 21.15) per “inadeguatezza di proporre una così ampia e dettagliata galleria di casi criminosi, all'interno dell'ambiente familiare, a danno di minori in orario di televisione per tutti, senza alcuna avvertenza giornalistica a inizio programma ai fini della tutela dei minori, assolutamente necessaria prima della messa in onda del servizio che riportava fedelmente la telefonata al 118 per soccorrere il piccolo Gabriel Petersone morto a soli 17 mesi”.

Anche una puntata del programma *In 1/2 ora* (Raitre alle 14.32) ha ricevuto risoluzione così motivata: “La scelta di mostrare in orario di “televisione per tutti” ripetute e prolungate immagini di particolare crudezza - in primissimo piano i volti tumefatti delle vittime decedute in seguito a presunti pestaggi delle forze dell'ordine e senza preavviso che ne raccomandasse la visione ad un pubblico adulto - avrebbe comunque richiesto estrema cautela per riguardo ai minori presenti davanti al teleschermo, in un giorno tra l'altro festivo”.

Programmi di infotainment e di intrattenimento

Come si è già accennato, le mancate avvertenze ai dettati del Codice sull'informazione non hanno riguardato solo telegiornali o programmi giornalistici di approfondimento, ma anche programmi di infotainment: contenitori di intrattenimento nei quali la notizia diventa occasione di talk



show, i ruoli di presentatore e di giornalista si confondono o si sovrappongono, il dibattito, spesso acceso, confonde la comprensione del fatto, la notizia viene spettacolarizzata e reiterata, soffermandosi di sovente nei suoi aspetti più accattivanti e talvolta morbosi. Nel pomeriggio, e in particolare in orario di fascia protetta, questi programmi possono risultare quindi, per le tematiche e per le modalità con cui queste sono state affrontate, problematici e inadatti a un pubblico di minori all'ascolto.

Lo scorso anno il Comitato ha riscontrato numerose violazioni in questo genere di programmi. Un dato li accomuna: i protagonisti sono tutti minori, a cominciare dai grandi casi di cronaca, che non hanno risparmiato la fascia protetta. Il programma *Pomeriggio 5* (Canale 5) ha ricevuto risoluzione perché in fascia protetta le puntate di un'intera settimana “*si sono articolate tutte in un'ampia trattazione della tragedia di Avetrana*”. Analoga violazione in due puntate di *Domenica Cinque* (Canale 5), che in fascia protetta si sono occupate della tragedia di Sarah Scazzi. In una di queste è stato anche “*proposto il racconto del cantante G. Grignani sulle molestie sessuali subite da bambino, enfatizzato dalla frase della conduttrice: 'Mamme e papà ascoltate vostro figlio quando vi dice: non mi va di andare dal nonno o dallo zio'*”.

Il Comitato ha anche monitorato i contenitori pomeridiani in fascia protetta nella settimana successiva al ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio e ha riscontrato violazioni in tutte le puntate visionate di *Pomeriggio 5* (Canale 5) e *La vita in diretta* (Raiuno). Nelle risoluzioni inviate alle Emittenti il Comitato ha rilevato che “*le puntate si sono articolate tutte in un'ampia trattazione del ritrovamento del corpo della giovane Yara, con 'l'insistenza, l'invasività, la ricerca di espressioni e immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori, la reiterazione ossessiva e morbosa delle immagini, l'affastellarsi fantasioso di ipotesi delittuose sempre più intricate e pruriginose'*”, così come era stato raccomandato di evitare nella “*Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini*” del 15 ottobre 2010, peraltro del tutto disattesa”.

Un'altra puntata di *Pomeriggio 5* su Canale 5 è stata sanzionata per aver proposto in fascia protetta “*una serie di episodi di cronaca nera tutti riguardanti i minori: l'uccisione di Elisa Claps allora minorenni; il delitto di Sarah Scazzi; l'omicidio di Melania Rea; la morte di due ragazzi investiti da un pirata della strada*”. Tanto più in fascia protetta, in cui molti minori sono soli davanti al televisore, il Comitato ha richiamato a “*gestire con particolare misura la scelta di immagini e parole, evitando di affrontare con crudezza emotiva e/o visiva la descrizione di fatti così riprovevoli*”.

Pomeriggio 5 (Canale 5) ha ricevuto dal Comitato altre risoluzioni di violazione: due puntate che, in fascia protetta, raccontavano la fuga da casa di adolescenti, sono state contestate per non avere rispettato il dettato del Codice a “*non intervistare minori in situazioni di grave crisi, per esempio che siano fuggiti da casa (...)* e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato.(...)”



Rispetto alla positività dell'epilogo della vicenda - si legge nelle motivazioni - si riscontra che non è stato adottato alcun accorgimento tecnico per tutelare la privacy del minore che appariva visibilmente turbata, confusa e in evidente stato di crisi". In un'altra puntata, il tema della contesa di un figlio tra genitori separati - e la conseguente spettacolarizzazione dei conflitti familiari che ne deriva - è apparsa "decisamente controindicato alla diffusione in fascia protetta, per il turbamento che può derivarne a bambini e ad adolescenti preoccupati per la stabilità delle relazioni con i loro familiari".

Anche il programma *Iceberg Lombardia* (Milanow) è stato sanzionato per "la non idoneità alla collocazione in orario di televisione per tutti di servizi contenenti immagini acquisite dal web riguardanti il fenomeno delle webcam girl e della prostituzione in generale".

Infine, due programmi di intrattenimento hanno ricevuto risoluzioni: *Blob* (Raitre) per "l'utilizzo di turpiloquio per contestare tutti i valori, sociali, etici e religiosi proponendo in maniera decontestualizzata un monologo tratto dal film *La25° ora* di Spike Lee"; e *Plastik - Ultrabellezza* (Italia 1), con un'articolata motivazione: "Il Comitato conferma che il programma abbina le problematiche della chirurgia plastica con quelle della chirurgia ricostruttiva, confondendo l'estetico con il necessario e inducendo gli spettatori più "ingenui", come possono essere i minori all'ascolto - attratti peraltro da una scenografia che ricorda il mondo di Barbie - a confondere i difetti corporei, rappresentati in modo superficiale, con gravi patologie che necessitano obbligatoriamente un intervento medico. Tali profili riguardano anche l'enfatizzazione della perfezione corporea, specialmente femminile, assunta come condizione per accettarsi e farsi amare, sbandierando stereotipi e creando confusione su valori morali ("...per definire una brava persona diciamo che quella persona è 'bella'..."). A giudizio del Comitato, il programma andava, pertanto, segnalato adeguatamente e preventivamente.

Reality

"Il minore ha diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo. La funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi" (Premessa).

"Le Imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni (...) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offenda no le confessioni e i sentimenti religiosi" (art.2.5).

Non è inutile richiamare gli impegni sottoscritti dalle Emittenti con il Codice, quando si assiste a spettacoli televisivi che propongano modelli di vita del tutto discutibili e contrari a uno sviluppo regolare dei telespetta-



tori più piccoli. “Sei come appari” sembra essere il messaggio culturale veicolato dai reality, un genere che, a dispetto del suo nome, propone modelli di vita lontani dalla realtà e spesso caratterizzati da un contenuto problematico. Lo confermano due reality di cui il Comitato è stato sollecitato ad occuparsi dalle segnalazioni del pubblico e di cui è stata accertata violazione al Codice.

A proposito di *Jersey Shore* (MTV alle 15.34) il Comitato *“ritiene che contrasta con le finalità del Codice, al riparo di un “disclaimer” di ambigua efficacia (“Attenzione! I contenuti di questo programma non sono adatti ai più piccoli”), un programma caratterizzato da scurrilità di linguaggio e di comportamenti. Il rischio che ne deriva è la banalità e la volgare spettacolarizzazione dei comportamenti a danno dell'educazione relazionale dei minori”*.

Il programma che ha provocato il maggior numero di segnalazioni di telespettatori al Comitato è stato *Tamarreide* (Italia 1), il reality su un gruppo di “tamarri”, cioè giovani che, viaggiando in pullman per l'Italia, si esibiscono sotto l'occhio della telecamera. Il Comitato ne ha sanzionato una puntata, ravvisando che *“il programma, mandato in onda in orario di televisione per tutti e privo di segnaletica nella prima puntata, per contenuti, situazioni ambigue e volgari, riferimenti sessuali espliciti, rappresentazione offensiva della donna, calpesta i diritti dei minori all'ascolto”*.

Cartoni animati

Non tutti i cartoni animati sono adatti a un pubblico di minori. Una problematica questa non nuova, che negli anni passati aveva sollecitato ripetute prese di posizione del Comitato per la trasmissione di cartoni animati destinati a un pubblico di adulti, che per contenuti e linguaggi proposti risultano diseducativi per i più piccoli. Al riguardo, nel 2011 si registra un solo provvedimento sanzionatorio: si tratta dei cartoni animati *Death Note*, *Vampire Princess Miyu* e *Ken il guerriero* trasmessi su Man-ga Tv in orario di fascia protetta. Il Comitato ha rilevato che *“cartoni animati di genere Manga sconsigliati ai minori di 12 anni, così come la stessa Emittente ha riconosciuto, non sono adatti alla trasmissione in orario di fascia protetta, quando si presume che i minori, di qualunque età, possano essere soli davanti alla tv”*.

La pubblicità

Il Codice dedica attenzione anche alla pubblicità trasmessa in tv: *“Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possono ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possono costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”* (art.4.1).



Tra i casi considerati oggetto di risoluzione c'è anche una pubblicità televisiva: si tratta dello spot *Nodis*, che promuove il marchio di auricolari bluetooth (Italia 1 alle 21.54). Un uomo, la cui immagine può richiamare quella di Cristo in croce mentre chiama il Padre, in realtà si rivela essere legato a un letto intento in una pratica sadomaso in compagnia di una donna. La programmazione dello spot è stata anche sospesa in seguito a un intervento dell'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria. Nella risoluzione il Comitato *“ribadisce, alla luce del Codice di autoregolamentazione, che il messaggio trasmesso per promuovere il marchio di auricolari bluetooth, istituendo un'oltraggiosa associazione a immagini e rappresentazioni proprie della fede cristiana, rappresenta un'evidente offesa al sentimento religioso”*.

Promozione del gioco del Lotto

Due risoluzioni di violazione sono state notificate dal Comitato alle emittenti satellitari TeleFortuneSat e Tiziana Lotto per la promozione di previsioni del Lotto, che contrasta con quanto previsto dal Codice e dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Delibere di raccomandazione

Con le delibere di raccomandazione in merito a taluni programmi, il Comitato, pur non ritenendo di dichiarare violazione del Codice, intende fornire orientamenti alle Emittenti con l'obiettivo di esercitare un'azione suasiva e di sensibilizzare sempre più i loro operatori alle esigenze di tutela dei minori.

Nella maggioranza dei casi trattati, il Comitato non ha ritenuto idonea la segnaletica adottata e ha evidenziato la necessità di assicurarne una più rispondente alle criticità riscontrate nel programma trasmesso. Talvolta, tale indicazione è stata accompagnata alla richiesta che tale segnaletica permanga per tutta la durata del programma e non soltanto all'inizio della trasmissione o dopo le interruzioni pubblicitarie. È stata sollecitata l'apposizione di una segnaletica rossa permanente nel caso di riprogrammazione per: il telefilm *Csi Miami* (Italia 1); il film *Salvare la faccia* (Iris); il film *Charlie viene prima di tuo marito* (Cielo); il film *Mulholland Drive* (Iris). Per il film *Hellphone* (Italia 1) è stata sollecitata l'apposizione di una segnaletica gialla nel caso di un'eventuale replica.

In altri casi il Comitato ha contestato la collocazione di un programma non adatto a una determinata fascia oraria e proposto uno spostamento in altro orario di televisione per tutti in caso di nuova programmazione. Per una puntata della citata serie televisiva *CSI Miami* (Italia 1), il Comitato ha chiesto che, oltre ad essere segnalata con bollino rosso fisso, venga spostata il più possibile lontano dal prime time. Così pure per il telefilm *Prison*



Break (Italia 1) si è raccomandato di prendere in considerazione un differente orario per la riproposta della serie e l'inserimento di una segnaletica rossa per tutta la durata della puntata. Per il telefilm *Alias (Rai4)* il Comitato ha raccomandato lo spostamento al di fuori della fascia protetta.

Talvolta è stata richiesta la collocazione di un programma fuori dall'orario di televisione per tutti, cioè dopo le ore 22.30. Si tratta, per esempio, del film *La prossima vittima (Retequattro)* e del cartone animato *South Park (Comedy Central)*, per il quale si è raccomandata anche una chiara avvertenza segnaletica per tutta la durata della trasmissione (bollino rosso fisso). Il Comitato ha richiamato le Emittenti ad osservare la massima attenzione per quanto riguarda l'orario di fascia protetta, perché sia sempre garantita un'offerta per il pubblico dei minori. Al programma *Amici di Canale 5* si è raccomandato di “*esercitare un più rigoroso controllo sulla striscia pomeridiana in onda in piena fascia protetta, escludendone elementi di violenta conflittualità e deducibile turpiloquio - seppure coperto da beep - suscettibile di turbare la sensibilità dei più giovani*”.

Per il programma *Wild-Oltrenatura (Italia 1)* si è chiesta “*una maggiore attenzione editoriale nella scelta delle scene fra le tante, per la composizione di promo destinati alla fascia protetta e la messa in onda di promo come quelli in questione fuori da tale orari*”.

Raccomandazione per il programma *Domenica Cinque (Canale 5)*, perché “*assicuri il rispetto del Codice in una trasmissione di tipico intrattenimento familiare e presti la massima attenzione ai contenuti proposti e alla modalità di trattazione per il turbamento che può derivare a bambini e ragazzi preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori*”.

Infine, a *Studio Aperto (Italia 1)* è stata richiesto “*un maggior controllo delle modalità di trattazione di episodi riguardanti vittime di violenze e assassini anche in orario di “televisione per tutti”*”.

Lettera aperta alle Emittenti Televisive Italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti e impressionanti

La particolare attenzione che lo scorso anno il Comitato ha prestato all'informazione televisiva è stata espressa, in occasione della morte del Presidente libico Muammar Gheddafi, anche nella *Lettera aperta alle emittenti televisive italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti e impressionanti* (24 ottobre 2011 - ALL.4): “*La reiterata riproposizione televisiva delle immagini della morte di Gheddafi e dello scempio del suo cadavere, simbolo da schernire e da annientare - si legge nella lettera - non aggiunge nulla all'informazione e alla cronaca, ma diventa spettacolo e va fermata. Il doveroso e ineludibile diritto di cronaca non può e non deve travalicare il limite del rispetto che va riconosciuto ad ogni persona umana, anche se feroce dittatore e assassino. La memoria dei suoi crimini non*



può giustificare la rappresentazione brutale della sua morte e la sua insistente esposizione mediatica”.

Nella lettera il Comitato ricorda di aver più volte richiamato le Emittenti alle conseguenze della spettacolarizzazione della violenza e della morte: se sembra premiante per l'audience, provoca assuefazione e indifferenza al male, con effetti pericolosi e anestetizzanti nel tessuto culturale e sociale del nostro Paese.

Il Comitato richiama il Codice che, nel riaffermare il diritto del minore da trasmissioni televisive che possono nuocere alla sua integrità psichica e morale, impegna a non diffondere sequenze particolarmente crude o brutali e precisa che la trasmissione di tali immagini, qualora per casi di straordinario valore sociale o informativo si renda necessaria, dovrà essere accompagnata dall'avvertenza che non è adatta ai minori. *“Un impegno che più volte in questi giorni - si scrive nella Lettera - è stato ampiamente disatteso nella trasmissione dei servizi informativi sulla morte di Gheddafi, anche in fascia protetta”.*

Concludendo, il Comitato richiama le Emittenti a osservare puntualmente quanto sottoscritto con il Codice, ad ottemperare ai dispositivi di questa sentenza e ad impegnare in tal senso le proprie redazioni.

In seguito al monitoraggio effettuato nei giorni dell'annuncio della morte del Colonnello Gheddafi (20, 21 e 22 ottobre 2011), il Comitato si è appellato ai telegiornali *TG1* (Raiuno), *TG2* (Raidue), *TG5* (Canale 5) e *Studio Aperto* (Italia 1) con una raccomandazione al *“senso di responsabilità delle redazioni dei telegiornali”* e a far propri i richiami contenuti nella Lettera aperta.

Il Comitato e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Anche lo scorso anno il Comitato ha provveduto ad inviare all'Autorità tutte le proprie delibere di risoluzioni di violazione adottate. Inoltre, di fronte a casi di programmazione televisiva riguardante servizi a valore aggiunto, promozione di canali hard, hotline, cartomanzia, servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, lotterie e altri giochi simili, dopo una ricognizione del tutto preliminare, il Comitato ha trasmesso direttamente la segnalazione all'Autorità per le valutazioni e l'eventuale seguito di competenza (ALL.5).

Mentre il Comitato ha un potere di verifica delle violazioni del Codice ed esercita un'azione prevalentemente suasive nei confronti delle Emittenti, l'Agcom esercita il potere sanzionatorio amministrativo con efficacia coattiva sulla programmazione televisiva. L'Autorità, in caso di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori o che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, può irrogare direttamente sanzioni da 5.000 a 20.000 euro (legge 223/90 - art.15,




comma 10 e art.31, comma 3). In caso di mancata ottemperanza ad ordini e diffide dell'Autorità stessa in materia di tutela dei minori e anche tenendo conto dei Codici di autoregolamentazione, può irrogare sanzioni 10.000 a 250.000 euro (legge 249/97 - art.1, comma 6, lett.b), n.6 e 14 e commi 31 e 32). In caso di grave e reiterata violazione, può sospendere o revocare la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

La tavola E dà il quadro del seguito che l'attività del Comitato risulta aver avuto nel 2011 presso l'Agcom. I casi in oggetto si riferiscono a trasmissioni sia del 2011 come pure di anni precedenti.

Tavola E - Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2011

	A seguito di risoluzioni	A seguito di segnalazioni preliminari	TOTALE
SANZIONI PECUNIARIE	14	22	36
ARCHIVIAZIONI DOPO PROCEDIMENTO	11	/	11
DETERMINE (ARCHIVIAZIONI SENZA PROCEDIMENTO)	2	3	5

Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2011




La tavola seguente documenta l'esito delle segnalazioni del Comitato all'Agcom per l'intero periodo di attività del Comitato 2003-2011.

Tavola F - Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2003-2011

	A seguito di risoluzioni	A seguito di segnalazioni preliminari	A seguito di delibere	TOT
SANZIONI PECUNIARIE	82	106	2	190
OBLAZIONI	2	16	/	18
DIFFIDE	2	4	/	6
ARCHIVIAZIONI DOPO PROCEDIMENTO	41	13	/	54
DETERMINE (ARCHIVIAZIONI SENZA PROCEDIMENTO)	105	48	2	155
TOTALE	232	187	4	423

Seguito in Agcom dell'attività del Comitato nel periodo 2003-2011





Va ricordato che nell'intero periodo della sua attività 2003-2011, il Comitato ha trasmesso all'Agcom un totale di 615 programmi, di cui 408 oggetto di risoluzione di violazione e 207 segnalazioni preliminari. Di questi 615 programmi, a tutto il 2011 Agcom ne aveva valutati 423.

Dei 423 casi dei quali c'è stato un esito, 190 sono quelli conclusi con una sanzione pecuniaria: 82 oggetto di risoluzioni, 106 a seguito di segnalazioni, 2 a seguito di delibere. Le oblazioni sono state 18; le diffide 6. Invece, i casi archiviati sono stati complessivamente 209, di cui 54 le archiviazioni dopo procedimento, mentre 155 sono state le archiviazioni d'ufficio senza procedimento.

All'interno delle 82 sanzioni pecuniarie comminate dall'Agcom a seguito di risoluzioni del Comitato si distinguono:

- 27 film e telefilm;
- 27 programmi di cartomanzia, lotto, servizi telefonici a valore aggiunto e promozione di abbonamenti a canali satellitari che trasmettono film hard;
- 5 telegiornali;
- 4 reality show;
- 3 programmi contenitori domenicali;
- 3 trasmissioni di wrestling;
- 2 trailer con immagini di film particolarmente violenti;
- 11 casi tra fiction, cartoni animati con immagini inadatte ai minori, programmi di infotainment in fascia protetta con trattazioni inadeguate all'orario di trasmissione, programmi di informazione, intrattenimento.



Pur considerando le diversità del Comitato rispetto all'Autorità, le differenti finalità dei due organismi e organizzazioni quanto a istruttorie, tempistiche dei procedimenti e criteri valutativi, non si può tuttavia evitare di registrare significative difformità nell'esito delle decisioni adottate dal Comitato e dalla Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità.

Nel periodo di attività 2003-2011, il 50% delle pratiche segnalate dal Comitato all'Autorità e da questa esaminate ha avuto un seguito con una sanzione o un'oblazione. Il dato è ancora più significativo se si considera che solo il 36% delle risoluzioni di violazioni adottate dal Comitato ha trovato un riscontro sanzionatorio da parte dell'Autorità, mentre ben il 65% delle segnalazioni preliminari del Comitato riguardanti trasmissioni di cartomanzia, lotto e programmi hard sono state sanzionate.

Nel 2011 su 36 sanzioni adottate dall'Autorità il 39% riguarda risoluzioni, mentre il 61% segnalazioni preliminari.

Al contrario, le risoluzioni di violazione adottate dal Comitato e archiviate dall'Agcom in sede preistruttoria sono molto numerose (quasi una su due) e tendono purtroppo a vanificare il lavoro svolto dal Comitato, svuotando di significato l'attività portata responsabilmente avanti in adempimento di un preciso compito istituzionale.

Il Comitato ha sollecitato l'Autorità ad un confronto, esprimendo preoccupazione che valutazioni troppo spesso difformi nell'espletamento delle reciproche competenze, qualora perduranti, possano ingenerare all'esterno perplessità sul corretto andamento dell'attività volta alla tutela dei minori secondo comuni principi e orientamenti.

In via generale, sarebbe auspicabile che le risoluzioni del Comitato - tranne casi del tutto eccezionali e che comunque potrebbero essere oggetto di approfondimento congiunto prima di procedere ad una archiviazione d'ufficio - venissero considerate quali segnalazioni qualificate al fine dell'avvio del procedimento istruttorio di competenza dell'Autorità.

Ma soprattutto sono state divergenti modalità interpretative dell'attuale quadro normativo a determinare non solo una diversa valutazione delle pratiche in esame, ma anche un preoccupante divario di posizioni tutt'ora irrisolto.

I programmi televisivi che possono “nuocere gravemente” allo sviluppo dei Minori

In aperto contrasto con le direttive comunitarie, si sta realizzando in Italia un allarmante progressivo smantellamento del sistema della protezione dei minori nelle trasmissioni televisive.

Il Comitato ha più volte richiamato l'attenzione di Governo e Parlamento sul fatto che la tutela dei minori nella programmazione televisiva è disattesa dalla deroga introdotta dalla legge italiana alla Direttiva europea, con particolare riguardo alla trasmissione di programmi televisivi che posso-



no “nuocere gravemente” allo sviluppo dei minori.

Il Decreto Romani ha consentito la trasmissione televisiva di programmi gravemente nocivi per i minori (pornografia e violenza gratuita, insistita o efferata; film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto; nonché programmi classificabili a visione per soli adulti). Tali programmi possono essere trasmessi in orario notturno (23.00-7.00), ad accesso condizionato, con l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione di un sistema di protezione tutti i contenuti (T.U., d.lgs 31 luglio 2005, n.177 come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.44, art.34, commi 1,3,5).

Queste disposizioni della legge italiana contrastano con il divieto assoluto per questi programmi previsto dalla Direttiva europea (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 sui Servizi di Media Audiovisivi), che a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive stabilisce: *“Gli stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita”* (art.27, comma 1).

Unica eccezione, a particolari condizioni, per i soli servizi on demand (art.12). La Commissione europea ha chiesto informazioni alle Autorità italiane in merito al recepimento in Italia della Direttiva. Con lettera del 29 marzo 2011 al Governo italiano, la Commissione europea ha rilevato che *“la legge italiana, in contrasto con l'articolo 27 (1) della direttiva SMA, non impone un divieto assoluto di trasmettere categorie di film/programmi che possono nuocere gravemente ai minori. La Commissione desidera chiedere alle Autorità italiane se e come sarà assicurato che in Italia le trasmissioni televisive contenenti programmi che possono nuocere gravemente ai minori (tra cui le categorie di cui all'articolo 34(3) della legge italiana) non saranno trasmessi su servizi lineari”*.

La risposta italiana non è risultata soddisfacente. L'Italia rischia una procedura d'infrazione in tema di protezione dei minori in televisione. Lo ha comunicato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con lettera del 28 ottobre 2011: *“Facendo seguito alla pregressa corrispondenza, si fa presente che i servizi della Commissione europea, preso atto della nota prot. 18448 del 20 settembre u.s., ritengono che la risposta italiana non sia stata pienamente soddisfacente, in particolare per quel che riguarda il tema della tutela dei minori nei servizi lineari e il tema dei trailer pubblicitari di brevi opere cinematografiche europee. (...) Tenendo conto delle suddette questioni, i servizi della Commissione sono tenuti così a rifiutare le risposte delle autorità Italiane e questo scambio all'interno dell'EU Pilot potrebbe essere seguito da procedure d'infrazione. La*



Commissione contatterà le autorità italiane per discutere la questione bilateralmente”.

Anche la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha inviato al Governo un forte richiamo alla piena attuazione della Direttiva: *“La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, prendendo atto che la tutela dei minori nelle trasmissioni televisive di programmi gravemente nocivi è disattesa dalla deroga introdotta dal d.lgs 16 marzo 2010, n.44 alla Direttiva europea, richiama il Governo ad attuare integralmente quanto disposto dalla citata Direttiva europea”* (Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza - Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, 18 ottobre 2011) (ALL.9).

I criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono “nuocere gravemente” allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori

Il Decreto Romani prevede che i fornitori di servizi di media audiovisivi o fornitori di servizi ad accesso condizionato *“i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori”* debbano adottare un sistema di classificazione di tali contenuti *“sulla base dei criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori, d'intesa con l'Autorità, e approvati con decreto ministeriale”* (T.U. d.lgs.177/05 art.34, comma 1,).

Tali criteri generali sono stati adottati dal Ministro dello Sviluppo Economico On. Paolo Romani con decreto 1 aprile 2011 *Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi di accesso condizionato* (GU n.100 del 2 maggio 2011) (ALL.6). Nel decreto sono stati recepiti, anche se con modifiche, i criteri per la classificazione di questa tipologia di programmi proposti il 30 luglio 2010 dal Comitato Media e Minori d'intesa con l'Agcom.

Vengono individuati tre ambiti tematici e modalità rappresentative dei contenuti stessi:

- **ambiti tematici:** violenza; sessualità; tematiche sociali, relazionali e comportamentali;
- **modalità rappresentative:** rappresentazione esplicita; durata dell'inquadratura; intensità della rappresentazione (grado di insistenza, livello di realismo); ripetizione/frequenza di un certo contenuto all'interno di un testo; gratuità delle scene rispetto all'economia della narrazione nel suo complesso.

Una o più delle suddette modalità rappresentative - ove caratterizzino il programma nel suo insieme, o una o più parti significative di esso - applicate a ciascuno degli ambiti tematici indicati portano alle seguenti definizioni:

- **la violenza** intesa come: rappresentazione esplicita e/o dettagliata del-



l'esercizio di violenza gratuita o insistita o efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte); rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'uso della violenza a fini di tortura o perversione; esaltazione della violenza sia all'interno della famiglia sia in ambito politico, religioso, razziale, sessuale, fatto salvo il divieto assoluto di programmi contenenti incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione, nazionalità, di cui all'articolo 32, comma 5, d.lgs. 177/05;

- **la sessualità** intesa come: pornografia (come definita nella delibera 23/07/CSP dell'Agcom²); all'interno della rappresentazione di relazioni sessuali, presenza di elementi perversi e/o devianti, che portano alla degradazione dell'individuo;
- **le tematiche sociali, relazionali e comportamentali** intese come: rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti di discriminazione (come definita nell'art.3 della Costituzione³); rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo e della dignità della persona (fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art.32, comma 5, del d.lgs.177/05 con riguardo alla dignità della persona); istigazione alla commissione di reati, all'abuso di alcol e all'utilizzo di sostanze stupefacenti; rappresentazione induttiva di emulazione di atteggiamenti e comportamenti pericolosi socialmente o individualmente; esaltazione del male nelle sue forme più estreme.

Il 30 giugno 2011 Sky Italia ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Comitato Media e Minori e l'Agcom per la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la disapplicazione di questo decreto.

L'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori dei programmi “gravemente nocivi”

Se con il Decreto Romani la legge italiana ha derogato al divieto assoluto alla trasmissione di programmi gravemente nocivi imposto dalla Direttiva europea, preoccupa anche l'applicazione dello stesso decreto da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

²Dalla delibera 23/07/CSP: “**1.** A tal fine, si intende per pornografia la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore. **2.** È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustificano la presenza”.

³Costituzione Art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.



Con il Regolamento in materia di accorgimenti tecnici idonei da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori (delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011), Agcom ha adottato "con procedure di co-regolamentazione" la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente contenuti gravemente nocivi (ALL.7).

Il Presidente del Comitato, che ha preso parte ai lavori del Tavolo tecnico istituito presso Agcom per la definizione di tali accorgimenti, ha rilevato che il testo adottato disattende la piena applicazione di quanto previsto dalla normativa, rendendo meno vincolante le disposizioni di legge previste a tutela dei minori.

Al riguardo, l'art.34 comma 5 del d.lgs. 177/05 T.U. dispone che: "L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base del sistema di classificazione di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;
- b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio".

Il Regolamento adottato da Agcom stabilisce che:

- 1) i programmi con contenuti che possono nuocere "gravemente" ai minori vengono offerti con una funzione di controllo parentale;
- 2) l'abilitazione alla visione di tali programmi può avvenire esclusivamente mediante l'inserimento, da parte dell'utente maggiorenne, di un codice segreto personale specifico e individualizzato. Non costituisce codice segreto idoneo a tale scopo il PIN standard preimpostato dal produttore del dispositivo di accesso, che può essere utilizzato per l'accesso a una procedura di personalizzazione del codice segreto necessaria per consentire la visione dei contenuti classificati per soli adulti;
- 3) i fornitori che intendano offrire i programmi in oggetto, rendono note all'utente maggiorenne, con apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale e le procedure per l'impostazione del codice segreto abilitante alla visione;
- 4) i fornitori di tali servizi sono tenuti a dare informazione sui servizi di controllo parentale e sui sistemi di classificazione adottati;



- 5) i fornitori adeguano le procedure tecniche entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento;
- 6) con riferimento ai dispositivi di ricezione già installati e quelli attualmente in commercio, i fornitori di tali servizi potranno in essere adeguate attività informative anche personalizzate e individuali atte a sensibilizzare l'utenza adulta circa la necessità di impostare un PIN personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori;
- 7) per la definizione delle specifiche regole applicabili alla diffusione dei contenuti in oggetto nell'ambito di servizi di media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi sarà istituito uno specifico Tavolo Tecnico.

Il Presidente del Comitato ha rilevato che la disciplina di dettaglio, con particolare riferimento al punto 6), non ottempera quanto previsto dall'art.34, comma 5, lett.b).

Infatti, il Regolamento ha così recepito l'obiezione di irrealizzabilità tecnica espressa dagli operatori, che hanno sostenuto che la procedura prevista dalla lett. b) (“il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate”) sarebbe tecnicamente possibile solo ed esclusivamente attraverso l'utilizzo e la distribuzione di decoder proprietari (come quelli Sky), ma non attraverso i decoder e i televisori integrati utilizzati per la ricezione televisiva digitale terrestre. I codici di accesso (*parental code*) dei ricevitori digitali terrestri non sono in possesso dell'operatore, in quanto sono definiti, gestiti e registrati nella memoria del ricevitore stesso. Ne consegue, secondo gli operatori, che l'attuazione dell'art.34 comma 5, lett.b) non sarebbe applicabile nel digitale terrestre 'orizzontale' italiano. Per queste ragioni il legislatore avrebbe utilizzato il termine “*accorgimenti tecnicamente realizzabili*”.

Il Presidente del Comitato ha obiettato che la realizzabilità tecnica non può costituire un *vulnus* al principio in base al quale i contenuti gravemente pregiudizievoli ai minori possono essere trasmessi soltanto in una determinata fascia oraria e attraverso un sistema di accesso condizionato e selettivo, con le caratteristiche individuate dall'Autorità, ma delineate in generale dalla legge. Ha, inoltre, contestato che, recependo l'obiezione di realizzabilità tecnica espressa dagli operatori, il Regolamento di Agcom ha derogato alle disposizioni di legge per i dispositivi di ricezione già installati e quelli attualmente in commercio riguardo: alla verifica della maggiore età dell'utente che intende accedere ai contenuti 'adult', alle modalità non riservate di comunicazione del codice, alla individualizzazione del codice, attualmente fornito in maniera standardizzata dai produttori di apparati riceventi, pur con facoltà di modifica da parte dell'utente. Con il punto 6) del Regolamento, i fornitori di tali contenuti vengono solo impegnati a porre in essere adeguate attività informative anche personalizzate e individuali atte a sensibilizzare l'utenza adulta circa la necessità di impostare un pin personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori. Ma la ratio della norma - ha sottolineato il



Presidente del Comitato - non può essere surrogata da un surplus di informativa: la ratio della norma, infatti, non è la funzione parentale, ma è l'iniziazione dell'accesso alla visione del contenuto pregiudizievole ai minori. Come gli stessi operatori presenti al Tavolo tecnico hanno confermato, all'entrata in vigore del Regolamento risultavano già installati 40 milioni di decoder o tv integrati. In tal modo - ha rilevato il Presidente del Comitato - la legge è stata derogata per 40 milioni di utenti e si è creato un preoccupante presupposto di inapplicabilità di tutto l'impianto a tutela dei minori nelle trasmissioni di contenuti pornografici o di violenza efferata.

La trasmissione di programmi che “possono nuocere” ai Minori di 14 anni e il Parental Control

La Direttiva europea 2010/13/UE sui Servizi di Media Audiovisivi disciplina la tutela dei minori nelle trasmissioni televisive (art.27), distinguendo quanto a nocività: i programmi che “possono nuocere gravemente” e i programmi che “possono nuocere” allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Per i primi vige il divieto assoluto, ad eccezione dei soli servizi a domanda. Gli altri programmi, quelli che “possono nuocere”, non possono essere trasmessi, *“a meno che la scelta dell'orario di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi”*. Qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica o identificati mediante la *“presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione”*.

Con il Decreto Romani le norme a tutela dei minori (art.34, d.lgs.177/05 T.U.) hanno così recepito la Direttiva per quanto attiene i programmi che “possono nuocere”: *“Le trasmissioni delle emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo”* (art.34, comma 2).

Inoltre, per quanto attiene alla programmazione di film vietati ai minori di 14 anni, viene prevista una disposizione a contenuto speciale: *“I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00”* (art.34, comma 4).

Proprio sulla trasmissione televisiva di film vietati ai minori di 14 anni in orario di televisione per tutti (7.00-22.30) e sull'applicazione della norma



citata si è riscontrata una significativa divergenza tra il Comitato Media e Minori e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Nel corso della sua attività, il Comitato ha evidenziato nella programmazione di Sky numerose programmazioni di film vm14 anni in orario di televisione per tutti. Ne sono seguite 43 risoluzioni da parte del Comitato, che ha richiamato l'Emittente al rispetto del Codice Tv e Minori e delle disposizioni di legge: *“Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”* (d.lgs.31 luglio 2005, n.177 T.U., art.34, comma 6). Sky ha impugnato queste risoluzioni con altrettanti ricorsi avanti il Tar del Lazio. L'Emittente rivendica di non essere tenuta all'osservanza del Codice, in quanto non firmataria dello stesso, come anche della richiamata normativa. Sostiene che i suoi canali pay tv, ad accesso condizionato e dotati di sistemi di controllo specifici e selettivi (*parental control*) sono tali da assicurare adeguate forme di tutela dei minori.

La funzione di *parental control*, presente e attivabile nella trasmissione televisiva digitale (satellitare, digitale terrestre, mobile) ad accesso condizionato o in chiaro, consente all'adulto di inibire la visione ai minori di programmi in base a un'autoclassificazione per fasce d'età predisposta dall'emittente/fornitore di contenuti.

Nello svolgimento dei suoi lavori, il Comitato ha sempre considerato violazione al Codice e alle disposizioni di legge la programmazione di film vm14 in orario di televisione per tutti, a prescindere dalla modalità trasmissiva. Divieto che anche per le tv ad accesso condizionato venne confermato l'11 febbraio 2010 dall'allora Viceministro alle Comunicazioni On. Paolo Romani, in occasione della presentazione degli *Elementi di Consuntivo 2009 dell'attività del Comitato*, in cui il Comitato così ribadiva la sua valutazione sul carattere esimente del *parental control*: *“L'attivazione da parte dell'utente di un sistema di parental control presente nel decoder non garantisce di per sé un'effettiva protezione da contenuti potenzialmente nocivi. Il Comitato, raccogliendo le istanze che in particolare l'associazionismo familiare da tempo sollecita, ritiene necessaria l'introduzione di una funzione di controllo parentale che inibisca l'accesso a tutti i prodotti editoriali non adatti ad un pubblico di minori, lasciando all'utente la facoltà di una sua eventuale disattivazione tramite digitazione di un PIN. Inoltre ritiene che la classificazione dei contenuti dei programmi ad accesso condizionato venga realizzata in modo imparziale ed uniforme secondo criteri chiari e condivisi, tramite un sistema di rating sulla base di fasce di età. Oggi Sky classifica per classi di età solo film e telefilm”*.

Tuttavia, non solo gli interventi in merito del Comitato nei confronti di Sky sono risultati inefficaci, ma l'Autorità ha al riguardo espresso un diverso indirizzo interpretativo e adottato conseguenti provvedimenti che contrastano con l'orientamento e le decisioni sostenute dal Comitato. In seguito a una delibera dell'Autorità di archiviare una risoluzione del



Comitato riguardante la trasmissione di un film vietato ai minori trasmesso da Sky in orario di televisione per tutti (Determina n.48/10 del 18/11/2010), il Comitato ha più volte sollecitato un chiarimento con Agcom, ricevendo soltanto risposte interlocutorie.

Con sconcerto e preoccupazione il Comitato ha accolto la decisione dell'Autorità di legittimare la trasmissione televisiva in orario di televisione per i film vietati ai minori di 14 anni se con *parental control* così motivata: *“La disposizione del comma 4 (film vietati ai minori di quattordici anni n.d.r.) deve essere interpretata coordinandola proprio con il comma 2 (programmi che possono nuocere ai minori n.d.r.), che ammette la trasmissione di tali programmi anche fuori dalla fascia oraria consentita quando qualsiasi accorgimento tecnico escluda che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi (“a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”); fuori dalla detta fascia oraria appare quindi applicabile, per i film vietati ai minori di quattordici anni, la norma del comma 2. Alla luce di quanto previsto dalla normativa, si può ritenere che l'offerta di contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni di cui al comma 2 (fra i quali vanno ricompresi i film vietati ai minori di quattordici anni) sia condizionata dall'ora di trasmissione o in alternativa dall'adozione delle misure che assicurano l'esclusione dell'accesso a bambini e adolescenti. Pertanto, non appare violativa del detto combinato disposto normativo la trasmissione di un film vietato ai minori di quattordici anni nella fascia oraria di televisione per tutti, con utilizzo del parental control, purché questo assicuri in maniera effettiva e concreta l'esclusione dell'accesso a bambini e adolescenti. Diversamente, laddove non siano adottate le misure che assicurino l'esclusione dell'accesso a bambini e adolescenti, il film vietato ai minori di anni 14 non potrà essere trasmesso fuori della fascia oraria consentita dal comma 4”.* (Agcom - Comunicazione del 22/07/2011 *Chiarimenti interpretativi sulla normativa in materia di diffusione sui servizi di media audiovisivi di film vietati ai minori di anni 18 e 14*).

Commentando la Comunicazione di Agcom, il Comitato ha rilevato che è un fatto grave che un'interpretazione dell'Autorità regolamentare vanifichi disposizioni di legge e del Codice di autoregolamentazione che il Comitato ha sempre ritenute chiare ed inequivocabili, rischi di compromettere l'esito favorevole del numeroso contenzioso pendente con Sky innanzi al Tar del Lazio su tale dibattuta questione, avvalorando il rifiuto di Sky di non essere tenuta all'osservanza del Codice.

Appellandosi al Ministro On. Romani di farsi carico delle problematiche evidenziate, il Presidente del Comitato rilevava che *“il legislatore, prevedendo con il comma 4 norme più limitative per i film vietati ai minori di 14 anni rispetto a quanto disposto con il comma 2 per i programmi che “possono nuocere”, ha dato concreta applicazione a quanto previsto dalla Direttiva europea*



che consente agli stati membri di applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati, precisando che tra questi è inclusa anche la protezione dei minori (Considerato 41). Invece, con una distorta interpretazione del rapporto tra comma 2 e comma 4 dell'art.34 del T.U., si è praticamente privata di qualsiasi effetto la disposizione di legge che vieta la trasmissione di film vietati ai minori di 14 anni dalle ore 7.00 alle ore 22.30, consentendola con parental control. Lo stesso sistema del parental control - continuava la lettera - è stato utilizzato dal Regolamento dell'Autorità sugli accorgimenti tecnici per la trasmissione di programmi gravemente nocivi per vanificare il dettato legislativo e la sua attuazione. Con lo stesso metodo interpretativo si sta rischiando di privare, man mano, di ogni pratica rilevanza il Codice di autoregolamentazione tv e minori e la fascia oraria protetta 16.00-19.00, malgrado le disposizioni dei commi 6 e 7 del T.U. che confermano l'obbligo di osservanza dello stesso Codice”.

In seguito al provvedimento di Agcom, Mediaset ha comunicato l'adeguamento della propria programmazione ai criteri interpretativi definiti dall'Agcom, anche per evitare distorsioni concorrenziali dell'offerta rispetto ad altri operatori.

Per comprendere le conseguenze della nota di Agcom, si tenga conto che il divieto alla visione ai minori di quattordici anni è di fatto l'unico divieto ormai applicato ai film dalla Commissione di revisione cinematografica; pertanto, tali film presentano un contenuto nocivo non solo a un pubblico di minori di quattordici anni. In un prossimo futuro i minori saranno ancora più esposti a trasmissioni potenzialmente nocive.

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, facendo proprie le istanze del Comitato, all'unanimità ha così stigmatizzato questa decisione Agcom: “Una recente delibera dell'Autorità garante per le comunicazioni legittima la trasmissione di film vietati ai minori di 14 anni in orario di televisione per tutti (7.00-22.30), non consentita dallo stesso d.lgs. 15 marzo 2010, n.44 (di modifica al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, d.lgs 31 luglio 2005, n.177, con il quale invece si stabilisce: «I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00» - Art.34, comma 4). Con una forzata interpretazione della norma citata, Agcom ha parificato indiscriminatamente i film vietati ai minori di 14 anni a quelli semplicemente nocivi, consentendone la trasmissione nelle fasce orarie di trasmissione per tutti purché con l'utilizzo del parental control (Comunicazione del 22/07/2011). Di fronte a ciò la Commissione come organo parlamentare riconferma il dettato normativo di cui all'articolo 34, comma 4, del Testo unico Servizi media audiovisivi, richiamando l'Autorità garante per le comunicazioni ad una corretta applicazione della norma citata.” (Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza - Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione - 18 ottobre 2011).



La tutela dei Minori nel contratto di servizio Rai

Il Contratto Nazionale di Servizio 2010-2012 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai, approvato con Decreto 27 aprile 2011 (GU n.147 del 27 giugno 2011), contiene anche una serie di impegni per la tutela dei minori nella programmazione televisiva (ALL.8):

- la Rai è tenuta a recepire nel Codice etico il Codice Tv e Minori di cui all'articolo 34 del Testo Unico (art.2.5);
- riguardo all'offerta televisiva, si intendono per generi predeterminati di servizio pubblico anche i programmi per minori di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento (art.9.2 e);
- la programmazione televisiva per i minori è disciplinata dall'art.12 (i passaggi essenziali sono riassunti in nota⁴).

Infine, la Rai, a seguito di un ampio movimento d'opinione nazionale, ha dedicato numerosi articoli alla tutela e alla promozione più realistica e dignitosa dell'immagine e dei modelli femminili in tv.

⁴La Rai si impegna, su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, a improntare rigorosamente le sue trasmissioni al rispetto delle norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori e in particolare a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice Tv e Minori; si adegua altresì alle risoluzioni del Comitato di applicazione del citato Codice e tiene nel massimo conto le raccomandazioni del Comitato stesso (art.12.1);

- si impegna a realizzare due canali tematici dedicati ai minori, differenziando l'offerta in funzione del pubblico di riferimento e distinguendo, a tal fine, tra i minori in età pre-scolare e quelli in età scolare (art.12.2);

- garantisce che le trasmissioni per i minori siano collocate nei palinsesti quotidiani dell'offerta generalista e destina tra le 16.00 e le 20.00 una quota specifica di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza non inferiore al 10% della programmazione annuale tra le 7.00 e le 22.30. Tale quota potrà essere ridotta in funzione della progressiva diffusione del digitale terrestre (art.12.3);

- la programmazione dedicata ai minori deve essere di buona qualità, assicurare il rispetto della dignità, proporre valori positivi e modelli di riferimento non stereotipati, accrescere le capacità critiche dei minori e favorire la loro partecipazione (art.12.4);

- nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 22.30 dedicata a una visione familiare, i programmi devono tener conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. Nei servizi informativi sono adottate idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza (art.12.5);

- i programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nelle fasce orarie 7.00-9.00 e 16.00-19.00 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto (art.12.6);

- nella fascia oraria 16.00-19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale rivolta ai minori devono essere preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità. Nella stessa fascia oraria, all'interno degli stessi programmi e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive ai programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna ad evitare la pubblicità in favore di: a) bevande superalcoliche e alcoliche; b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti; c) profilattici e contraccettivi, con esclusione delle campagne sociali (art.12.7);

- la Rai è tenuta ad adottare una chiara segnaletica della propria programmazione, previa consultazione con l'Autorità e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, e ad informare i minori e i genitori sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori (art.12.8 e 12.9).



Il 12 aprile 2011, pochi giorni dopo l'approvazione del Contratto di Servizio, il Comitato in seduta plenaria si è incontrato con il dott. Antonio Marano, vicedirettore generale con delega al coordinamento dell'offerta radiotelevisiva, mettendo a tema gli impegni Rai a tutela dei minori e il loro riscontro nella programmazione televisiva.

Il Comitato ha espresso apprezzamento per l'impegno assunto nel Contratto di Servizio ad improntare rigorosamente le proprie scelte editoriali al rispetto delle norme a tutela dei minori, ivi compresa l'applicazione del Codice Tv e Minori, come anche ad assicurare una particolare attenzione all'offerta televisiva per minori considerata di servizio pubblico. Tuttavia, ha anche evidenziato alcune problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività. Le maggiori criticità riguardano la programmazione di film e telefilm, che sollecita una verifica dei criteri della loro scelta: nel 2010 ben 12 delle 19 risoluzioni riconosciute dal Comitato riguardavano questo genere di offerta; nel 2011 le violazioni accertate per film sono state 6 su 15. Inoltre, frequentemente si sono evidenziati problemi per la segnaletica adottata, per quanto riguarda visibilità e durata. Riguardo ai telefilm d'acquisto, il Comitato più volte si è occupato di quelli di genere criminal-poliziesco.

La fascia protetta non è sempre adeguatamente presidiata, come confermano le violazioni al Codice. In particolare, il Comitato ha raccomandato una particolare attenzione nella scelta dei contenuti e nelle modalità di conduzione dei talk show e dei programmi di infotainment in fascia protetta. Nel 2010 Rai aveva ricevuto 6 risoluzioni per programmi di infotainment, 3 per fiction, 1 per un programma di intrattenimento; nel 2011 sono state riscontrate 7 violazioni nei servizi informativi e 2 in programmi di intrattenimento/infotainment.

Talvolta, nei telegiornali vengono proposte immagini violente gratuite, come recenti risoluzioni hanno sanzionato.

Alcuni programmi anche di successo, come *Ti lascio una canzone*, sollecitano una riflessione sull'uso dei minori in tv e sui rischi di una loro spettacolarizzazione e 'adultizzazione'.

È stata sottolineata la necessità di serate per tutta la famiglia: una formula questa vincente, capace anche di fare grandi ascolti e non solo con i film Disney.

Riguardo ai reality, in particolare *L'isola dei famosi*, tralasciando ogni considerazione sul genere televisivo, si evidenzia il persistere di momenti discutibili.

Infine, il Comitato ha espresso preoccupazione per la soppressione dei programmi per ragazzi su Raitre e nella fascia preserale su Raidue, con il conseguente spostamento di questo genere di offerta dalla tv generalista a quella tematica. Nel nostro Paese ci sono 10 milioni di minori: per il 20% del potenziale pubblico si investe solo lo 0,75% del budget. Occorre, quindi, riservare attenzione a tutte le fasce dei minori e



non prevalentemente al pubblico adolescenziale.

Nel suo intervento, il dott. Marano ha ricordato il suo incontro con il Comitato nel 2003, quando si parlava ancora di tre reti generaliste. La differenza oggi sta proprio nell'offerta televisiva, perché la Rai in digitale terrestre ha 14 canali e quindi 14 offerte: oltre a Raiuno, Raidue, Raitre, Rai4, ci sono infatti 2 canali dedicati esclusivamente allo Sport (RaiSport1 e 2), due per i più piccini (RaiYoyo e RaiGulp), due rivolti alla cultura (RaiStoria e Rai5), Rai HD per i principali eventi sportivi, film, fiction, documentari, grandi show e spettacoli dal vivo, RaiMovie per grandi film nazionali e internazionali, RaiNews per l'aggiornamento, RaiPremium, che racconta l'Italia attraverso un'offerta di fiction televisiva di produzione italiana. L'obiettivo che ci si prefigge - ha specificato il Vicedirettore della Rai - è quello di far crescere i ragazzi, soprattutto la fascia 8-14 anni, in modo sano, con un'ampia offerta televisiva adatta alla loro età, concentrandosi soprattutto sui valori dello sport, proponendo una molteplicità di alternative su vari canali. Gli adolescenti però - ha aggiunto - navigano più sul web e guardano meno la tv o la fruiscono anche sugli smartphone. Oggi è più costruttivo parlare di 'multiplatforma', di interattività, perché la Tv non ha il primato assoluto e non è l'unica responsabile dello sviluppo culturale dei minori. La legge, però, e quindi anche il Codice di autoregolamentazione - ha continuato il dott. Marano - prende in considerazione solo la Tv.

Sabato e domenica mattina sono stati inseriti programmi da 'bollino verde', ci sono canali tematici dedicati ai bambini che raggiungono il 2% di share, esattamente come lo raggiunge il programma *Melevisione* su Raitre. Si sta progettando di mandare in onda dei cartoni animati e dei film per ragazzi in lingua originale, sottotitolati in italiano.

Pur prendendo atto delle risoluzioni adottate dal Comitato e rispettandole, Marano ha chiesto che vengano prese in considerazione le alternative proposte contemporaneamente dagli altri 13 canali.

Infine, ha ricordato che dal 2013 si parlerà esclusivamente di multimedia e la Rai dovrà essere competitiva anche sulla telefonia mobile. Per questo, ha auspicato un atteggiamento di collaborazione sempre più collaborativo e costruttivo, proponendo al Comitato un lavoro insieme per aggiornare il Codice, adeguandolo alla nuova denominazione del Comitato "Media e Minori".

Concludendo l'incontro, il Presidente del Comitato ha riconfermato la piena disponibilità ad avviare un lavoro di rilettura del Codice nel nuovo contesto della comunicazione multimediale. Con riferimento alle problematiche precedentemente evidenziate, ha auspicato che un dialogo con la dirigenza del Servizio Pubblico possa continuare, in modo che sulle singole criticità si avvii un confronto costruttivo per una più piena tutela dei minori nella programmazione.



Verso un nuovo Codice Media e Minori

A un decennio della sua approvazione si rende ormai necessaria e non più procrastinabile una revisione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori. La necessità di un suo aggiornamento ha costituito oggetto di continua riflessione nello svolgimento dei lavori del Comitato.

Una rivisitazione del Codice non potrà prescindere dal modificato ascolto televisivo da parte dei minori quanto a fasce orarie. Dovrà anche tenere conto dell'ampliamento e della diversificazione dell'offerta televisiva (free tv, pay tv), della molteplicità di piattaforme utilizzate (digitale terrestre, tv satellitare, web tv, lptv, mobile tv), come anche del crescente consumo differito dei contenuti tv (tv on demand, catch tv, etc).

Questa revisione dovrà collocarsi all'interno delle sopraggiunte disposizioni normative sia nazionali che comunitarie, oltre che della complessiva evoluzione del sistema dei servizi di media audiovisivi.

La digitalizzazione in atto rende urgente affrontare in modo unitario la definizione di principi generali e regole non solo per la televisione, ma anche per un nuovo sistema di tutela dei minori nei media. Come viene richiamato anche da pronunciamenti e azioni della Unione Europea in tema di new media, il diritto fondamentale della libertà di espressione deve essere attentamente bilanciato con l'interesse dei minori richiamato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sancito dalla normativa dell'Unione Europea. Occorre favorire processi di auto/coregolamentazione per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo e allo stesso tempo è indispensabile promuovere un piano nazionale di educazione ai media.

Con questa prospettiva il Comitato Media e Minori ha accolto l'invito del Centro italiano per la Sicurezza in Internet, espressione nazionale del Programma *Safer Internet* della Commissione Europea, coordinato da Save the Children Italia e Adiconsum, a sostenere la costituzione di un Comitato consultivo. Ne fanno parte circa 50 organizzazioni, tra Istituzioni, società scientifiche, media, industrie ICT (*Information and Communication Technologies*) e di telefonia mobile, associazioni e università, attive nella tutela di bambini e adolescenti online e che condividono i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Come è affermato nell'Agenda strategica, *“Il Comitato intende: rappresentare un luogo permanente di incontro e confronto, in grado di valorizzare la ricchezza delle singole esperienze e delle informazioni a disposizione dei singoli enti, con un vantaggio di scambio e conoscenza delle best practices (l'aggettivo “consultivo” intende il confronto, la ricerca di soluzioni comuni, l'elaborazione di contenuti per poter realizzare una serie di iniziative coordinate in ambito italiano); svolgere un'utile funzione di messa in rete, sviluppare sinergie e modalità d'interazione efficaci tra i membri, favorire processi di collaborazione e coor-*



dinamento, sia per quanto riguarda gli aspetti di tipo operativo che per quanto riguarda la possibilità di “fare sistema” sul tema della tutela online dei più giovani; promuovere azioni concrete, ad ampio raggio; diventare un interlocutore autorevole e competente per il mondo politico e per le istituzioni pubbliche; offrire un supporto multidisciplinare a favore di iniziative ed esigenze provenienti da soggetti pubblici e privati”.

Il Comitato Media e Minori auspica che il Comitato consultivo possa costituire un tavolo di lavoro per la definizione di disposizioni a tutela dei minori nei new media da proporre al Ministro dello Sviluppo Economico perché, d'intesa con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, diventino parte integrante del Codice di autoregolamentazione Media e Minori. Un importante impulso nella direzione di un Codice Media e Minori viene anche dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che al proposito così si è espressa: *“La Commissione intende promuovere una concezione ampia e omnicomprensiva della tutela giuridica dei minori, attraverso un'efficace razionalizzazione delle norme attualmente previste a tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, che consenta di configurare un vero e proprio codice di tutela dei minori”.*

Il Comitato assicura la più ampia collaborazione al Ministero dello Sviluppo economico e alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza perché, con un processo di co-regolamentazione in un ampio confronto tra Istituzioni, operatori e utenti, già in questa legislatura si possa dar vita a una razionalizzazione delle norme e a un Codice di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

La collaborazione del Comitato con Istituzioni e Associazioni

Anche lo scorso anno il Comitato ha svolto un'intensa collaborazione con Istituzioni, Enti e Associazioni impegnati nella comune tutela dei minori in televisione e nei mezzi di comunicazione.

Il Comitato ha salutato con favore la ricostituzione del Consiglio Nazionale degli Utenti, dopo quasi due anni di inattività, alla cui presidenza è stato riconfermato il dott. Luca Borgomeo. La compresenza nei due organismi della dott.ssa Manna e della dott.ssa Nava - quest'ultima nominata vicepresidente del C.N.U. - contribuisce a una fattiva sinergia.

La designazione del dott. Filippo Lucci, già membro del Comitato Media e Minori, alla Presidenza del Coordinamento nazionale dei Corecom-Comitati regionali per le comunicazioni contribuirà ad incrementare la proficua collaborazione già in atto con diversi Corecom.

Anche la nomina nel Comitato tecnico-scientifico del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza della sen. Burani Procaccini, in qualità di coordinatore delle attività, e del dott. Caroselli, entrambi componenti del Comitato, potrà fornire all'attività del Comitato



un importante supporto di ricerca e di analisi sulle problematiche minorili.

L'educazione all'utilizzo dei Media

Atteggiamenti impositivi difficilmente riescono a sortire da soli gli effetti desiderati. Insieme a norme e sanzioni a tutela dei minori, restano centrali l'educazione, la formazione, la responsabilità. Non a caso *“la sensibilizzazione e la consapevolezza”* è la prima delle quattro azioni principali del *Programma Safer Internet 2009-2013*.

Il Comitato auspica che possa realizzarsi un'alleanza educativa comune e avviarsi nel Paese una vasta, coordinata e supportata azione di educazione all'utilizzo dei media (Media Education). A questo compito affascinante, ma al tempo stesso difficile e faticoso, sono chiamati tutti i soggetti coinvolti nella crescita dei minori. La formazione dei minori all'uso critico e consapevole dei media non può prescindere dalla sensibilizzazione dei docenti e dei genitori ai linguaggi della televisione e della comunicazione digitale.

Anche le Imprese televisive sono chiamate a questa responsabilità e a dare piena attuazione agli impegni sottoscritti con il Codice, in particolare ad *“aiutare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per consentire una scelta critica dei programmi; collaborare col sistema scolastico per educare i minori a una corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva, anche con il supporto di esperti di settore”*.

Il Comitato sollecita il Ministro dello Sviluppo economico perché, d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, disponga *“la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”* (art. 34, comma 9 del T.U).

La tutela dei minori è anzitutto un problema culturale, prima che sociale. Occorre tornare a riscoprire il desiderio del bello, del giusto, del bene. Solo così si saprà suscitare nei bambini e nei ragazzi quello stesso stupore verso la realtà e anche quella capacità di giudicare se ciò che viene rappresentato mediaticamente corrisponde o meno a queste inestinguibili esigenze del nostro cuore.

Roma, dicembre 2011

Franco Mugerli, Presidente

Maria Eleanora Lucchin, Vicepresidente

Elisa Manna, Vicepresidente



Tv e Minori

Elenco tavole infra testo

Tavola A - I lavori del Comitato 2003 - 2011	pag.	8
Tavola B - Atti prodotti dal Comitato 2003-2011	pag.	9
Tavola C - Violazioni per Emittente 2003 - 2011	pag.	10
Tavola D - Risoluzioni di violazioni e per genere di programma 2006 - 2011	pag.	10
Tavola E - Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2011	pag.	23
Tavola F - Seguito in Agcom dell'attività del Comitato 2003 - 2011	pag.	24

Elenco Allegati

Allegato 1

Composizione del Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori	pag.	45
---	------	----

Allegato 2

Delibere di risoluzione - Anno 2011	pag.	46
-------------------------------------	------	----

Allegato 3

Delibere di raccomandazione - Anno 2011	pag.	113
---	------	-----

Allegato 4

Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti e impressionanti	pag.	115
--	------	-----

Allegato 5

Seguito delle risoluzioni e delle segnalazioni del Comitato presso l'Agcom - Anno 2011	pag.	117
--	------	-----

Allegato 6

Decreto 1 aprile 2011 Ministero dello Sviluppo Economico - Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi di accesso condizionato	pag.	124
---	------	-----

Allegato 7

Agcom - Delibera n. 220/11/CSP - Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici	pag.	127
---	------	-----

Allegato alla delibera n.220/11/CSP del 22 luglio 2011	pag.	132
--	------	-----

Allegato 8

La programmazione per i minori nel Contratto Nazionale di Servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012	pag.	134
--	------	-----

Allegato 9

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione	pag.	138
--	------	-----



COMPOSIZIONE COMITATO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI*

DR. FRANCO MUGERLI
DOTT.SSA MARIA ELEANORA LUCCHIN
DOTT.SSA ELISA MANNA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONI

Effettivi

DR. FRANCO MUGERLI
ON. MARIELLA BOCCIARDO
DR. FILIPPO LUCCI
ON. BARBARA MANNUCCI
DR.SSA EMILIA VISCO

Supplenti

DR. GIOVANNI BIONDI
DR. ALESSANDRO CAROSELLI
DR. PIETRO CARRELLA
DOTT.SSA MICAELA OTTOMANO

RAPPRESENTANTI EMITTENTI

Effettivi

DOTT.SSA ALESSIA CARICATO
DOTT.SSA MARIA ELEANORA LUCCHIN
DR. GIANFRANCO NOFERI
ING. BIANCA PAPINI
DR. FILIPPO REBECCHINI

Supplenti

DR. MARIO ALBANESI
DR. MARCELLO CIANNAMEA
DR. ROCCO MONACO
DOTT.SSA STEFANIA ROTOLO

RAPPRESENTANTI UTENTI

Effettivi

PROF. GIOVANNI BAGGIO
SEN. MARIA BURANI PROCACCINI
DOTT.SSA ELISA MANNA
DOTT.SSA ANGELA NAVA MAMBRETTI

Supplenti

PROFESSA MILLY BUONANNO
AVV. GIORGIO DE MARINIS
DOTT.SSA CLAUDIA DI LORENZI
DR. DOMENICO INFANTE
DR. GIUSEPPE NOTARSTEFANO



DELIBERE DI RISOLUZIONE - ANNO 2011

- **IL PATTO DEI LUPI** su **RETEQUATTRO** il 19 agosto 2010 dalle 21.15 - Risoluzione n. 1 del 18 gennaio
- **STUDIO APERTO** su **ITALIA 1** il 6 settembre 2010 alle ore 18.30 - Risoluzione n. 2 del 18 gennaio
- **DOMENICA CINQUE** e **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 17 ottobre dalle ore 14.00 e il 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre 2010 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 3 del 18 gennaio
- **BLOB** su **RAITRE** il 27 ottobre 2010 alle ore 20.00 - Risoluzione n. 4 del 18 gennaio
- **THE DISCENT - DISCESA NELLE TENEBRE** su **SKY CINEMA MAX** il 5 novembre 2010 dalle ore 21.23 - Risoluzione n. 5 del 18 gennaio
- **DOMENICA CINQUE** su **CANALE 5** il 10 ottobre 2010 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 6 del 18 gennaio
- **JERSEY SHORE** su **MTV** il 21 novembre 2010 alle ore 15.34 - Risoluzione n. 7 del 1° febbraio
- **JADE** su **SKY CINEMA MAX** il 1° dicembre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 8 del 1° febbraio
- **NON APRITE QUELLA PORTA** su **SKY CINEMA MAX** il 3 dicembre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 9 del 1° febbraio
- **FOLLIA OMICIDA** su **RAI4** il 12 dicembre 2010 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 10 del 1° febbraio
- **OMBRE DAL PASSATO** su **SKY CINEMA MAX** il 10 dicembre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 11 del 1° febbraio
- **I GUERRIERI DELLA NOTTE** su **SKY CINEMA MANIA** il 29 dicembre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 12 del 1° febbraio
- **AMABILI RESTI** su **SKY CINEMA I** il 10 gennaio 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 13 del 1° febbraio
- **DESPERADO** su **SKY CINEMA MANIA** l'8 gennaio 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 14 del 1° febbraio
- **I MISTERI DI PITTSBURGH** su **RAIMOVIE** il 5 dicembre 2010

- dalle ore 13.26 - Risoluzione n. 15 del 15 febbraio
- **CEMENTO ARMATO** su **RAIMOVIE** il 9 dicembre 2010 dalle ore 21.10 - Risoluzione n. 16 del 1° marzo
 - **LEGION** su **SKY CINEMA I** il 13 gennaio 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 17 del 1° marzo
 - **TGI** su **RAIUNO** il 20 novembre 2010 alle ore 13.30 - Risoluzione n. 18 del 15 marzo
 - **TUTTI GIU' PER TERRA** su **RAI MOVIE** il 24 novembre 2010 dalle ore 16.22 - Risoluzione n. 19 del 15 marzo
 - **TGI** su **RAIUNO** il 15 dicembre 2010 alle ore 20.00 - Risoluzione n. 20 del 15 marzo
 - **MULHOLLAND DRIVE** su **IRIS** il 9 gennaio 2011 dalle ore 18.26 - Risoluzione n. 21 del 15 marzo
 - **28 GIORNI DOPO** su **SKY CINEMA MAX** il 21 gennaio 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 22 del 12 aprile
 - **SHUTTER ISLAND** su **SKY CINEMA I** il 19 gennaio 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 23 del 12 aprile
 - **ANAMORPH** su **SKY CINEMA MAX** il 30 gennaio 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 24 del 12 aprile
 - **ICEBERG LOMBARDIA** su **MILANOW** il 2 gennaio 2011 dalle ore 18.24 - Risoluzione n. 25 del 3 maggio
 - **IN LINEA CON L'ASSASSINO** su **SKY CINEMA MAX** il 15 gennaio 2011 dalle ore 17.53 - Risoluzione n. 26 del 3 maggio
 - **QUARTO GRADO** su **RETEQUATTRO** il 21 gennaio 2011 dalle ore 21.15 - Risoluzione n. 27 del 3 maggio
 - **WATCHMAN** su **SKY CINEMA MAX** il 17 febbraio 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 28 del 3 maggio
 - **ULTIMO TANGO A PARIGI** su **SKY CINEMA ITALIA** il 13 febbraio 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 29 del 3 maggio
 - **SALVATE IL SOLDATO RYAN** su **SKY CINEMA I** il 27 febbraio 2011 dalle ore 21.10 - Risoluzione n. 30 del 3 maggio
 - **CHI L'HA VISTO?** su **RAITRE** il 26 gennaio 2011 dalle ore 21.08 - Risoluzione n. 31 del 17 maggio



- **SBALLATO, GASATO, COMPLETAMENTE FUSO** su **RAIMOVIE** il 3 febbraio 2011 dalle ore 15.54 - Risoluzione n. 32 del 17 maggio
- **DOMENICA CINQUE** su **CANALE 5** il 30 gennaio 2011 dalle ore 17.21 - Risoluzione n. 33 del 17 maggio
- **CHARLIE VIENE PRIMA DI TUO MARITO** su **CIELO** il 6 marzo 2011 dalle ore 16.54 - Risoluzione n. 34 del 17 maggio
- **NODIS** su **ITALIA I** il 15 aprile 2011 alle ore 21.54 - Risoluzione n. 35 del 17 maggio
- **28 GIORNI DOPO** su **SKY CINEMA MAX** il 12 marzo 2011 dalle ore 21.10 - Risoluzione n. 36 del 17 maggio
- **DILLINGER** su **SKY CINEMA CLASSICS** il 14 marzo 2011 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 37 del 17 maggio
- **NOVECENTO** su **SKY CINEMA I** il 17 marzo 2011 dalle ore 21.10 - Risoluzione n. 38 del 17 maggio
- **LOL - IL TEMPO DELL'AMORE** su **MEDIASET CINEMA EMOTION** il 10 febbraio 2011 dalle ore 15.37 - Risoluzione n. 39 del 31 maggio
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 28 febbraio 2011 e il 1°, 2, 3, e 4 marzo 2011 in "fascia protetta" - Risoluzione n. 40 del 31 maggio
- **LA VITA IN DIRETTA** su **RAIUNO** il 28 febbraio 2011 e il 1°, 2, 3 e 4 marzo 2011 in "fascia protetta" - Risoluzione n. 41 del 31 maggio
- **STUDIO APERTO** su **ITALIA I** il 27 febbraio 2011 alle ore 18.30 - Risoluzione n. 42 del 31 maggio
- **PLASTIK-ULTRABELLEZZA** su **ITALIA I** il 19 aprile 2011 dalle ore 21.10 - Risoluzione n. 43 del 14 giugno
- **PREVISIONI DEL LOTTO** su **TELEFORTUNE SAT** il 17 maggio 2011 in "fascia protetta" tra le 17.10 e le 19.13 - Risoluzione n. 44 del 14 giugno
- **PREVISIONI DEL LOTTO** su **TIZIANA LOTTO** il 17 maggio 2011 in "fascia protetta" tra le 15.00 e le 19.14 - Risoluzione n. 45 del 14 giugno
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 18 aprile 2011 dalle ore 16.30 - Risoluzione n. 46 del 12 luglio



- **TAMARREIDE** su **ITALIA 1** il 13 e il 20 giugno dalle ore 21.10 - Risoluzione n. 47 del 4 ottobre
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** il 30 maggio 2011 alle ore 16.30 - Risoluzione n. 48 del 4 ottobre
- **DEATH NOTE, VAMPIRE PRINCESS MIYU, KEN IL GUERRIERO** su **MAN-GA TV** il 7 giugno 2011 in “fascia protetta” - Risoluzione n. 49 del 18 ottobre
- **CRUEL INTENTIONS - PRIMA REGOLA NON INNAMORARSI** su **LA5** il 25 giugno 2011 dalle ore 21.14 - Risoluzione n. 50 del 18 ottobre
- **LILLO & GREG - THE MOVIE** su **RAIMOVIE** il 19 luglio 2011 alle ore 16.08 - Risoluzione n. 51 del 18 ottobre
- **WALLANDER - GIOCO PERVERSO** su **IRIS** il 19 luglio 2011 dalle ore 17.30 - Risoluzione n. 52 del 18 ottobre
- **REC 2** su **SKY CINEMA MAX** l'8 settembre 2011 dalle ore 21.02 - Risoluzione n. 53 dell'8 novembre
- **DOMENICA CINQUE** su **CANALE 5** il 16 ottobre 2011 dalle ore 15.19 - Risoluzione n. 54 del 22 novembre
- **TGI** su **RAIUNO** il 27 settembre 2011 alle ore 20.00 - Risoluzione n. 55 del 22 novembre
- **IN 1/2 ORA** su **RAITRE** il 9 ottobre 2011 alle ore 14.32 - Risoluzione n. 56 del 22 novembre
- **SHOWGIRLS** su **PREMIUM CINEMA EMOTION** il 29 settembre 2011 dalle ore 13.35 - Risoluzione n. 57 del 22 novembre
- **TGI** e **TG3** su **RAIUNO** e **RAITRE** il 5 novembre 2011 edizioni delle ore 20.00 e delle ore 14.20 - Risoluzione n. 58 del 6 dicembre
- **CRUEL INTENTIONS** su **PREMIUM CINEMA EMOTION** il 10 novembre 2011 dalle ore 17.57 - Risoluzione n. 59 del 20 dicembre
- **BASIC INSTINCT** su **PREMIUM CINEMA EMOTION** il 5 ottobre 2011 dalle ore 14.36 - Risoluzione n. 60 del 20 dicembre
- **POMERIGGIO CINQUE** su **CANALE 5** l'11 novembre 2011 in orario di “fascia protetta” - Risoluzione n. 61 del 20 dicembre
- **TGI** su **RAIUNO** il 29 novembre 2011 alle ore 20.00 - Risoluzione n. 62 del 20 dicembre



Risoluzione n. 1/11 del 18 gennaio 2011 per film “Il patto dei lupi” su Retequattro

50

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 gennaio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 211/10 riguardante il film “Il patto dei lupi” in onda su Retequattro il 19 agosto 2010 dalle ore 21.15

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 23 novembre 2010

deve riaffermare che la classificazione di un film come libero da divieti non ha rilevanza decisiva per la sua diffusione in orario di “televisione per tutti”; diffusione che nel caso specifico andava esclusa, considerate le scene di violenza orrorifica, per la presenza di immagini di aggressività efferata e di scene che riproducono, anche attraverso inquadrature dirette, omicidi particolarmente cruenti

conferma, che per i motivi sovraesposti, il film “Il patto dei lupi” è da ritenersi nocivo allo sviluppo psichico e morale dei minori. Il Comitato peraltro aveva già affrontato lo stesso film oggetto di due risoluzioni: nel 2004 trasmesso dalla Rai a partire dalle ore 21.00, con farfalla rossa permanente, nella versione integrale (v.m.) 14, sanzionato dall'Autorità con Delibera n.283/04/CSP; nel 2009 ritrasmesso nella versione derubricata dalla Rai alle ore 13.55 privo di segnaletica e sanzionato dall'Autorità con Delibera n. 250/10/CSP

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti” del film “Il patto dei lupi”

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Risoluzione n. 2/11 del 18 gennaio 2011 per “Studio Aperto” su Italia 1

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 gennaio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 253/10 riguardante “Studio Aperto” in onda su Italia 1 il 6 settembre 2010 alle ore 18.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 23 novembre 2010

rileva che il servizio intitolato “Natascha e il pedofilo: vi racconto il mio inferno” si caratterizzava per l'ampiezza e la minuziosità di particolari molto forti riguardanti gli anni di segregazione della ragazza e per i dettagli raccapriccianti, sottolineati da sovrascritte, del racconto autobiografico

considerata a potenziale nocività per i minori data anche la collocazione in “fascia protetta”, nella quale si suppone la presenza davanti al televisore di bambini e ragazzi privi del sostegno di adulti, si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.3 e 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 3/11 del 18 gennaio 2011 per programmi “Domenica 5” e “Pomeriggio 5” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 gennaio 2011

a conclusione dei procedimenti prot. n. 258 e 279/10 riguardanti i programmi “Domenica 5” e “Pomeriggio 5” trasmessi su Canale 5 rispettivamente il 17 ottobre 2010 dalle ore 14.00 e il 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre 2010 in “fascia protetta”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 13 dicembre 2010

valutato che sono state affrontate tematiche particolarmente delicate con modalità inadatte, in relazione all'orario di messa in onda in piena “fascia protetta” - quando si presume che i minori siano all'ascolto soli davanti alla TV

considerato che nel corso di “Domenica 5”, nel pomeriggio domenicale del 17 ottobre 2010 in “fascia protetta” è stato proposto il racconto del cantante G. Grignani sulle molestie sessuali subite da bambino, enfatizzato dalla frase della conduttrice: “Mamme e papà ascoltate vostro figlio quando vi dice: non mi va di andare dal nonno o dallo zio” e la serie di servizi sul giallo di Avetrana incentrati sulla morte di Sarah Scazzi e sulla figura di Sabrina Misseri

considerato che nel programma “Pomeriggio 5” trasmessi nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 ottobre 2010 in “fascia protetta” le puntate si sono articolate tutte in un'ampia trattazione della tragedia di Avetrana; è stata del tutto disattesa la “Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini” del 15 ottobre 2010, che raccomandava di evitare “l'insistenza, l'invasività, la ricerca di espressioni e immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori, la reiterazione ossessiva e morbosa delle immagini, l'affastellarsi fantasioso di ipotesi delittuose sempre più intricate e pruriginose”, richiamava con forza le Emittenti ad “un maggior controllo delle modalità di trattazione di simili episodi”, e chiedeva in particolare che “i programmi di prima serata o i contenitori pomeridiani, specie se domenicali, evitino di focalizzare l'attenzione di giovani e giovanissimi telespettatori su atroci realtà di violenze che coinvolgono adolescenti loro coetanei”

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo alla Premessa, ai Principi generali e agli artt. 2.5 a) e 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 4/11 del 18 gennaio 2011 per programma “Blob” su Raitre

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 gennaio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 271/10 riguardante il programma “Blob” in onda su Raitre il 27 ottobre 2010 alle ore 20.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 9 dicembre 2010

dà atto dell'acuta originalità e degli intenti di denuncia sarcastica di aspetti negativi della TV che caratterizzano una trasmissione come “Blob”

rileva tuttavia, nel caso specifico, l'utilizzo di turpiloquio per contestare tutti i valori sociali, etici e religiosi proponendo in maniera decontestualizzata un monologo tratto dal film “La 25° ora” di Spike Lee

ritiene che, nonostante il valore della satira sociale del pezzo in oggetto, il linguaggio sia eccessivamente duro con una concentrazione di spunti brevi, suscettibili al di là delle intenzioni, di colpire nocivamente bambini e ragazzi presenti davanti al televisore in orario di “televisione per tutti”

rileva altresì al riguardo che “Blob” è privo di qualsiasi segnale di avvertenza e che i meccanismi interpretativi richiamati nella memoria citata ben difficilmente sono praticabili da parte dei minori

deve pertanto ravvisare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo al punto 2.5

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Il Presidente

**Risoluzione n. 5/11 del 18 gennaio 2011
per film “The Discent - Discesa nelle tenebre”
su Sky Cinema Max**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 gennaio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 281/10 riguardante la programmazione del film “The Discent - Discesa nelle tenebre” sul canale Sky Cinema Max il giorno 5 novembre 2010 a partire dalle ore 21.23

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 15 dicembre 2010

deve rilevare che, risultando il film “The Discent - Discesa nelle tenebre” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 6/11 del 18 gennaio 2011 per programma “Domenica 5” su Canale 5

56

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 gennaio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 249/10 riguardante il programma “Domenica 5” trasmesso su Canale 5 il 10 ottobre 2010 dalle ore 14.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 13 dicembre 2010

ritenuto che le modalità con cui è stato sviscerato il tema dell'omosessualità femminile, con la presenza tra gli ospiti in studio di due bambini, sono risultate non adeguate alla fascia oraria di trasmissione, “fascia protetta” appunto, in cui si presume che i minori siano soli all'ascolto senza la presenza di un adulto che possa aiutarli a far chiarezza sui loro dubbi

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo alla Premessa, ai Principi generali e all'art. 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 7/11 dell'1 febbraio 2011 per reality “Jersey Shore” su MTV

57

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 febbraio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 298/10 riguardante il reality “Jersey Shore” trasmesso su MTV il 21 novembre 2010 alle ore 15.34

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da MTV Italia il 28 gennaio 2011

ritiene che contrasta con le finalità del Codice, al riparo di un “disclaimer” di ambigua efficacia (“Attenzione! I contenuti di questo programma non sono adatti ai più piccoli”), un programma caratterizzato da scurrilità di linguaggio e di comportamenti. Il rischio che ne deriva è la banalità e la volgare spettacolarizzazione dei comportamenti a danno dell'educazione relazionale dei minori

in considerazione della messa in onda in orario di “televisione per tutti” si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo alla Premessa e all'art. 2.5

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 8/11 dell'1 febbraio 2011 per film “Jade” su Sky Cinema Max

58

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 febbraio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 308/10 riguardante la programmazione del film “Jade” sul canale Sky Cinema Max il giorno 1 dicembre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutato, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1 assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 gennaio 2011 non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che, risultando il film “Jade” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 9/11 dell'1 febbraio 2011 per film “Non aprite quella porta” su Sky Cinema Max

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 febbraio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 309/10 riguardante la programmazione del film “Non aprite quella porta” sul canale Sky Cinema Max il giorno 3 dicembre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutato, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 gennaio 2011, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che, risultando il film “Non aprite quella porta” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 10/11 dell'1 febbraio 2011 per film “Follia omicida” su Rai4

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 febbraio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 315/10 riguardante il film “Follia omicida” trasmesso su Rai4 il 12 dicembre 2010 dalle ore 14.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 28 gennaio 2011

osserva che le argomentazioni addotte nella memoria citata non valgono a cancellare il tasso di violenza e di impressionabilità di certe sequenze del film - peraltro numerose e coinvolgenti anche due minori - che mostrano il vicino di casa eletto “pompieri dell'anno” per le sue eroiche imprese, trasformarsi improvvisamente in un brutale assassino

non accoglie l'osservazione che la moltiplicazione dei canali digitali dovrebbe consentire una maggiore elasticità sulla scelta dei programmi da trasmettere in orario di “televisione per tutti”

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza della segnaletica adottata (giallo intermittente) per un film caratterizzato da situazioni di estrema violenza e di grande impatto emotivo, suscettibili di turbare i giovani telespettatori

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa e all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 11/11 dell'1 febbraio 2011 per film “Ombre dal passato” su Sky Cinema Max

61

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 febbraio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 316/10 riguardante la programmazione del film “Ombre dal passato” sul canale Sky Cinema Max il giorno 10 dicembre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutato, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1 assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 gennaio 2011, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che, risultando il film “Ombre dal passato” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 12/11 dell'1 febbraio 2011 per film “I guerrieri della notte” su Sky Cinema Mania

62

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 febbraio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 320/10 riguardante la programmazione del film “I guerrieri della notte” sul canale Sky Cinema Mania il giorno 29 dicembre 2010 a partire dalle ore 21.00

valutato, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1 assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 gennaio 2011, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che, risultando il film “I guerrieri della notte” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 13/11 dell'1 febbraio 2011 per film “Amabili resti” su Sky Cinema I

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 febbraio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 15/11 riguardante la programmazione del film “Amabili resti” sul canale Sky Cinema I il giorno 10 gennaio 2011 a partire dalle ore 21.00

valutato, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 gennaio 2011, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che, risultando il film “Amabili resti” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 14/11 dell'1 febbraio 2011 per film “Desperado” su Sky Cinema Mania

64

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 febbraio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 16/11 riguardante la programmazione del film “Desperado” sul canale Sky Cinema Mania il giorno 8 gennaio 2011 a partire dalle ore 21.00

valutato, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 gennaio 2011, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che, risultando il film “Desperado” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 15/11 del 15 febbraio 2011 per film “I misteri di Pittsburgh” su RaiMovie

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 febbraio 2011

a conclusione del procedimento CTM 311/10 riguardante il film “I misteri di Pittsburgh” trasmesso su RaiMovie il 5 dicembre 2010 dalle ore 13.26

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai l'8 febbraio 2011

considerato che il film, segnalato da bollino giallo intermittente, racconta la scoperta della sessualità di un ragazzo, nel delicato passaggio tra l'adolescenza e la maturità, attraverso una relazione triangolare di natura etero ed omosessuale con una ragazza e con il fidanzato di lei

non potendo accogliere l'osservazione che la moltiplicazione dei canali digitali dovrebbe consentire una maggiore elasticità sulla scelta dei programmi da trasmettere in orario di “televisione per tutti”

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza della segnaletica adottata (giallo intermittente) per un film caratterizzato da numerose scene a sfondo sessuale, inadatte ad un pomeriggio domenicale, che mal si associano ad una segnaletica gialla

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa e agli artt. 2.2 b) e 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 16/11 dell'1 marzo 2011 per film “Cemento armato” su RaiMovie

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 marzo 2011

a conclusione del procedimento CTM 1/11 riguardante il film “Cemento armato” trasmesso su RaiMovie il 9 dicembre 2010 dalle ore 21.10

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 10 febbraio 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza della segnaletica adottata (giallo intermittente) per un film caratterizzato, a partire dalle sequenze iniziali e per tutta la sua durata, da immagini brutali e scene di violenza, suscettibili di turbare i giovani telespettatori

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

Risoluzione n. 17/11 dell'1 marzo 2011 per film “Legion” su Sky Cinema I

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'1 marzo 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 19/11 riguardante la programmazione del film “Legion” sul canale Sky Cinema I il giorno 13 gennaio 2011 a partire dalle ore 21.00

valutato con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1 assegnataria del procedimento che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 2 febbraio 2011 non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che, risultando il film “Legion” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 18/11 del 15 marzo 2011 per Tg1 su Raiuno

68

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 marzo 2011

a conclusione del procedimento CTM 293/10 riguardante il Tg1 trasmesso su Raiuno il 20 novembre 2010 edizione delle ore 13.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 10 febbraio 2011

considerato che il servizio, che mostrava Michele Misseri intento a descrivere e a simulare con l'aiuto di una cordicella la dinamica dell'omicidio della nipote Sarah Scazzi, non è stato preceduto da nessuna avvertenza a tutela dei minori all'ascolto, ma al contrario, il giornalista ha invitato i telespettatori a collegarsi sul sito internet del Tg1 per vedere integralmente un documento video definito "eccezionale"

richiama l'Emittente al rispetto del Codice di autoregolamentazione e in particolare all'impegno preso dalle Imprese televisive a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della notizia e non si diffondano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento nello spettatore minore, soprattutto nel caso in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti minori

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Il Presidente

**Risoluzione n. 19/11 del 15 marzo 2011
per film “Tutti giù per terra”
su RaiMovie**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 marzo 2011

a conclusione del procedimento CTM 312/10 riguardante il film “Tutti giù per terra” trasmesso su RaiMovie il 24 novembre 2010 dalle ore 16.22

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 10 febbraio 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “fascia protetta” di un film che presenta scene di sesso esplicito suscettibili di turbare i giovani telespettatori

ricorda altresì che la contro programmazione specificatamente dedicata al pubblico dei minori a cui si fa riferimento nelle memorie difensive non è applicabile alla “fascia protetta”

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 20/11 del 15 marzo 2011 per Tg1 su Raiuno

70

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 marzo 2011

a conclusione del procedimento CTM 2/11 riguardante il “Tg1” trasmesso su Raiuno il 15 dicembre 2010 edizione delle ore 20.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 10 febbraio 2011

considerato che il servizio dal titolo “Usa come il Far West” non conteneva affatto una denuncia in merito all'allarme sociale che gli Usa si trovano a dover fronteggiare - come asserito nelle note difensive - ma piuttosto una rassegna gratuita di violenza senza alcuna avvertenza giornalistica ai fini della tutela dei minori

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 21/11 del 15 marzo 2011 per film “Mulholland Drive” su Iris

71

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 marzo 2011

a conclusione del procedimento CTM 40/11 riguardante il film “Mulholland Drive” trasmesso su Iris il 9 gennaio 2011 dalle ore 18.26

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il giorno 1 marzo 2011

osserva che le argomentazioni difensive non risultano accettabili con riferimento alla “fascia protetta”

ritiene che il film in oggetto contiene immagini e vicende (violenza, riferimenti sessuali e immagini esplicite) inidonee a bambini e ragazzi in visione nell'orario in cui il Codice presume siano privi del sostegno di adulti

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.4 e 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 22/11 del 12 aprile 2011 per film “28 giorni dopo” su Sky Cinema Max

72

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 aprile 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 46/11 riguardante la programmazione del film “28 giorni dopo” sul canale Sky Cinema Max il giorno 21 gennaio 2011 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 15 marzo 2011

deve rilevare che, risultando il film “28 giorni dopo” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 23/11 del 12 aprile 2011 per film “Shutter Island” su Sky Cinema I

73

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 aprile 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 47/11 riguardante la programmazione del film “Shutter Island” sul canale Sky Cinema I il giorno 19 gennaio 2011 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 15 marzo 2011

deve rilevare che, risultando il film “Shutter Island” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radio-televisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 24/11 del 12 aprile 2011 per film “Anamorph” su Sky Cinema Max

74

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 aprile 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 51/11 riguardante la programmazione del film “Anamorph” sul canale Sky Cinema Max il giorno 30 gennaio 2011 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 15 marzo 2011

deve rilevare che, risultando il film “Anamorph” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma a alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 25/11 del 3 maggio 2011 per programma “Iceberg Lombardia” su Milanow

75

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 maggio 2011

a conclusione del procedimento CTM 5/11 riguardante il programma “Iceberg Lombardia” trasmesso su Milanow il 2 gennaio 2011 a partire dalle ore 18.24

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Telelombardia S.r.l. il 28 marzo 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti” di servizi contenenti immagini acquisite dal web riguardanti il fenomeno delle web cam girl e della prostituzione in generale.

Si ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.2

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 26/11 del 3 maggio 2011 per film “In linea con l'assassino” su Sky Cinema Max

76

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 maggio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 18/11 riguardante la programmazione del film “In linea con l'assassino” sul canale Sky Cinema Max il giorno 15 gennaio 2011 a partire dalle ore 17.53

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 30 marzo 2011

ritiene che il film in oggetto, contrassegnato dal cartello iniziale “vietato ai minori di 12 anni”, contiene immagini e vicende tali da renderlo inidoneo alla trasmissione in “fascia protetta” ovvero quando si presume che i minori siano privi del sostegno di adulti

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 27/II del 3 maggio 2011 per “Quarto grado” su Retequattro

77

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 maggio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 26/II riguardante “Quarto grado” in onda su Retequattro il 21 gennaio 2011 dalle ore 21.15

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 29 marzo 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza di proporre una così ampia e dettagliata galleria di casi criminosi, all'interno dell'ambiente familiare, a danno di minori in orario di “televisione per tutti”, senza alcuna avvertenza giornalistica a inizio programma ai fini della tutela dei minori, assolutamente necessaria prima della messa in onda del servizio che riportava fedelmente la telefonata al 118 per soccorrere il piccolo Gabriel Petersone morto a soli 17 mesi (ore 21.17)

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 28/11 del 3 maggio 2011 per film “Watchman” su Sky Cinema Max

78

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 maggio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 72/11 riguardante la programmazione del film “Watchman” sul canale Sky Cinema Max il giorno 17 febbraio 2011 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 29 marzo 2011

deve rilevare che, risultando il film “Watchman” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 29/11 del 3 maggio 2011 per film “Ultimo tango a Parigi” su Sky Cinema Italia

79

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 maggio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 73/11 riguardante la programmazione del film “Ultimo tango a Parigi” sul canale Sky Cinema Italia il giorno 13 febbraio 2011 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 29 marzo 2011

deve rilevare che, risultando il film “Ultimo tango a Parigi” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 30/11 del 3 maggio 2011 per film “Salvate il soldato Ryan” su Sky Cinema I

80

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 3 maggio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 75/11 riguardante la programmazione del film “Salvate il soldato Ryan” sul canale Sky Cinema I il giorno 27 febbraio 2011 a partire dalle ore 21.10

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 29 marzo 2011

deve rilevare che, risultando il film “Salvate il soldato Ryan” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 31/II del 17 maggio 2011 per programma “Chi l'ha visto?” su Raitre

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 maggio 2011

a conclusione del procedimento CTM 42/II riguardante il programma “Chi l'ha visto?” trasmesso su Raitre il 26 gennaio 2011 dalle ore 21.08

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 25 marzo 2011

conferma la presenza nel servizio sull'omicidio di Elisa Claps di immagini particolarmente forti e impressionanti, peraltro gratuite, accompagnate da un commento dettagliato e macabro, che avrebbe richiesto un'avvertenza della conduttrice del programma, necessaria proprio per mettere in grado le famiglie di esercitare il ruolo richiamato nella memoria difensiva

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 32/11 del 17 maggio 2011 per film “Sballato, gasato, completamente fuso” su RaiMovie

82

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 maggio 2011

a conclusione del procedimento CTM 54/11 riguardante il film “Sballato, gasato, completamente fuso” trasmesso su RaiMovie il 3 febbraio 2011 dalle ore 15.54

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 21 aprile 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza alla trasmissione in “fascia protetta” di un film caratterizzato da scene di genere erotico e da volgarità

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 33/II del 17 maggio 2011 per programma “Domenica Cinque” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 maggio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 57/II riguardante il programma “Domenica Cinque” trasmesso su Canale 5 il 30 gennaio 2011 a partire dalle ore 17.21

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 27 aprile 2011

considerato che il tema della contesa di un figlio tra genitori separati - e la conseguente spettacolarizzazione dei conflitti familiari che ne deriva - appare decisamente controindicato alla diffusione in “fascia protetta”, per il turbamento che può derivarne a bambini e ad adolescenti preoccupati per la stabilità delle relazioni con i loro familiari

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo agli artt. 2.5 a) e 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 34/II del 17 maggio 2011 per film “Charlie viene prima di tuo marito” su Cielo

84

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 maggio 2011

a conclusione del procedimento CTM 77/II riguardante il film “Charlie viene prima di tuo marito” trasmesso su Cielo il 6 marzo 2011 dalle ore 16.54

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 26 aprile 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “fascia protetta” di un film che presenta scene di sesso esplicito suscettibili di turbare i giovani telespettatori

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 35/II del 17 maggio 2011 per spot televisivo “Nodis” su Italia 1

85

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 maggio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 115/II riguardante lo spot televisivo “Nodis” in onda su Italia 1 il 15 aprile 2011 alle ore 21.54

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. I, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 maggio 2011

ribadisce, alla luce del Codice di autoregolamentazione, che il messaggio trasmesso per promuovere il marchio di auricolari bluetooth, istituendo un'oltraggiosa associazione a immagini e rappresentazioni proprie della fede cristiana, rappresenta un'evidente offesa al sentimento religioso

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 4. I

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 36/II del 17 maggio 2011 per film “28 giorni dopo” su Sky Cinema Max

86

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 maggio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 99/II riguardante la programmazione del film “28 giorni dopo” sul canale Sky Cinema Max il giorno 12 marzo 2011 a partire dalle ore 21.10

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 16 maggio 2011

deve rilevare che, risultando il film “28 giorni dopo” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 37/II del 17 maggio 2011 per film “Dillinger” su Sky Cinema Classics

87

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 maggio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 100/II riguardante la programmazione del film “Dillinger” sul canale Sky Cinema Classics il giorno 14 marzo 2011 a partire dalle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 16 maggio 2011

deve rilevare che, risultando il film “Dillinger” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 38/II del 17 maggio 2011 per film “Novecento” su Sky Cinema I

88

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 17 maggio 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 101/II riguardante la programmazione del film “Novecento” sul canale Sky Cinema I il giorno 17 marzo 2011 a partire dalle ore 21.10

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 16 maggio 2011

deve rilevare che, risultando il film “Novecento” vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di “televisione per tutti” costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 39/II del 31 maggio 2011 per film “Lol - Il tempo dell'amore” su Mediaset Cinema Emotion

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 31 maggio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 68/II riguardante il film “Lol - Il tempo dell'amore” in onda su Mediaset Cinema Emotion il 10 febbraio 2011 dalle ore 15.37

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 maggio 2011

osserva che le argomentazioni difensive non risultano accettabili con riferimento alla “fascia protetta” stabilita a tutela anzitutto dei telespettatori in età infantile e preadolescenziale

ritiene che il film in oggetto, segnalato con bollino giallo intermittente, contiene immagini e vicende inadeguate a bambini e ragazzi in visione nell'orario in cui il Codice presume siano privi del sostegno di adulti

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo all'art. 3.I

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 40/II del 31 maggio 2011 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 31 maggio 2011

a conclusione dei procedimenti prot. n.95/II riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” trasmesso su Canale 5 il 28 febbraio 2011 e l'1,2,3,4 marzo 2011 in “fascia protetta”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 30 maggio 2011

considerato che nel programma “Pomeriggio 5” trasmesso nei giorni sopracitati in “fascia protetta” le puntate si sono articolate tutte in un'ampia trattazione ritrovamento del corpo della giovane Yara Gambirasio è stata del tutto disattesa la “Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini” del 15 ottobre 2010, che raccomandava di evitare “l'insistenza, l'invasività, la ricerca di espressioni e immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori, la reiterazione ossessiva e morbosa delle immagini, l'affastellarsi fantasioso di ipotesi delittuose sempre più intricate e pruriginose”, richiamava con forza le Emittenti ad “un maggior controllo delle modalità di trattazione di simili episodi”, e chiedeva in particolare che “i programmi di prima serata o i contenitori pomeridiani, specie se domenicali, evitino di focalizzare l'attenzione di giovani e giovanissimi telespettatori su atroci realtà di violenze che coinvolgano adolescenti loro coetanei”

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo alla Premessa, ai Principi generali e agli artt. 2.5 a) e 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Il Presidente

Risoluzione n. 41/II del 31 maggio 2011 per programma “La vita in diretta” su Raiuno

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 31 maggio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 93/II riguardante il programma “La vita in diretta” in onda su Raiuno nei giorni 28 febbraio e 1,2,3,4 marzo 2011 in “fascia protetta”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai il 27 maggio 2011

considerato, in relazione all'orario di messa in onda in piena “fascia protetta” - quando si presume che i minori siano all'ascolto soli davanti alla TV - che nei pomeriggi della settimana tra il 28 febbraio e il 4 marzo 2011 le puntate si sono articolate tutte in un'ampia trattazione del ritrovamento del corpo della giovane Yara, con “l'insistenza, l'invasività, la ricerca di espressioni e immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori, la reiterazione ossessiva e morbosa delle immagini, l'affastellarsi fantasioso di ipotesi delittuose sempre più intricate e pruriginose”, così come era stato raccomandato di evitare nella “Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini” del 15 ottobre 2010, peraltro del tutto disattesa,

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo alla Premessa, ai Principi Generali e agli artt. 2.5 a) e 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 42/II del 31 maggio 2011 per “Studio Aperto” su Italia 1

92

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 31 maggio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 94/II riguardante “Studio Aperto” in onda su Italia 1 il 27 febbraio alle ore 18.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 30 maggio 2011

rileva che il giorno dopo il ritrovamento del corpo della giovane Yara Gambirasio, l'edizione delle 18.30 ha proposto ben nove servizi sull'argomento

richiama quanto a proposito ribadito nella *Lettera aperta alle emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini*: “Il doveroso ed ineludibile diritto di cronaca non può e non deve travalicare il limite, non solo del comune buon senso, ma neppure - e a maggior ragione - del doveroso rispetto della delicata fragilità emotiva legata alla fase di crescita cognitiva e critica dei minori. Tanto più nelle ore in cui molti minori sono davanti al televisore, e particolarmente nella fascia protetta compresa tra le ore 16 e le 19, telegiornali e programmi di informazione devono gestire con particolare misura la scelta delle immagini e parole, evitando di affrontare con crudezza emotiva e/o visiva la descrizione di fatti così riprovevoli.”

si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.3 e 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 43/II del 14 giugno 2011 per programma “Plastik - Ultrabellezza” su Italia 1

93

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 14 giugno 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 116/II riguardante il programma “Plastik - Ultrabellezza” trasmesso su Italia 1 il 19 aprile 2011 a partire dalle ore 21.10

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 13 giugno 2011

conferma che il programma abbina le problematiche della chirurgia plastica con quelle della chirurgia ricostruttiva, confondendo l'estetico con il necessario e inducendo gli spettatori più “ingenui”, come possono essere i minori all'ascolto - attratti peraltro da una scenografia che ricorda il mondo di Barbie - a confondere i difetti corporei, rappresentati in modo superficiale, con gravi patologie che necessitano obbligatoriamente un intervento medico. Tali profili riguardano anche l'enfaticizzazione della perfezione corporea, specialmente femminile, assunta come condizione per accettarsi e farsi amare, sbandierando stereotipi e creando confusione su valori morali (“...per definire una brava persona diciamo che quella persona è “bella”...”). Per quanto sopradescritto e per le immagini impressionanti riprese dalla sala operatoria, il programma andava segnalato adeguatamente e preventivamente.

Si ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo agli artt. 2.2 b e 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 44/11 del 14 giugno 2011 per promozione delle “previsioni Lotto” su TeleFortuneSat

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 14 giugno 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 135/11 riguardante la diffusione sull'Emittente TeleFortuneSat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 17 maggio 2011 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 17.10 e le 19.13

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 1.6.2011, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 45/11 del 14 giugno 2011 per promozione delle “previsioni Lotto” su Tiziana Lotto

95

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 14 giugno 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 136/11 riguardante la diffusione sull'Emittente Tiziana Lotto di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 17 maggio 2011 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 15.00 e le 19.14

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 1.6.2011, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 46/11 del 12 luglio 2011 per “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

96

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 luglio 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 139/11 riguardante “Pomeriggio Cinque” in onda su Canale 5 il 18 aprile 2011 dalle ore 16.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 13 giugno 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza di proporre in piena “fascia protetta” l'intervista a una ragazzina di 15 anni, scappata da casa per sette giorni con il fidanzatino Dino e poi ritrovata.

Rispetto alla positività dell'epilogo della vicenda, si riscontra che non è stato adottato alcun accorgimento tecnico per tutelare la privacy del minore che appariva visibilmente turbata, confusa e in evidente stato di crisi.

Richiama al riguardo gli impegni assunti dalle Imprese televisive firmatarie del Codice Tv e Minori a “non intervistare minori in situazioni di grave crisi, per esempio che siano fuggiti da casa... e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato”

Ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 1.2 lettera c)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



**Risoluzione n. 47/II del 4 ottobre 2011
per reality “Tamarreide”
su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 4 ottobre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 160/II riguardante il reality “Tamarreide” in onda su Italia 1 il 13 e il 20 giugno 2011 dalle ore 21.10

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 2 agosto 2011

si conferma che il programma, mandato in onda in orario di “televisione per tutti” e privo di segnaletica nella prima puntata, per contenuti, situazioni ambigue e volgari, riferimenti sessuali espliciti, rappresentazione offensiva della donna, calpesta i diritti dei minori all'ascolto.

Ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa, ai Principi Generali e agli artt. 2.4 e 2.5

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 48/11 del 4 ottobre 2011 per “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 4 ottobre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 164/11 riguardante “Pomeriggio Cinque” in onda su Canale 5 il 30 maggio 2011 alle ore 16.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 29 luglio 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza di proporre in piena “fascia protetta” l'intervista a una ragazzina di 15 anni scappata da casa per otto giorni con un'amica coetanea.

Rispetto alla positività dell'epilogo della vicenda, si riscontra che non è stato adottato alcun accorgimento tecnico per tutelare la privacy della minore che appariva visibilmente turbata, confusa e in evidente stato di crisi.

Richiama al riguardo gli impegni assunti dalle Imprese televisive firmatarie del Codice Tv e Minori a “non intervistare minori in situazioni di crisi, per esempio che siano fuggiti da casa ... e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato”.

Ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 1.2 lettera c)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



**Risoluzione n. 49/11 del 18 ottobre 2011
per cartoni animati “Death Note”,
“Vampire Princess Miyu”, “Ken il guerriero”
su Man-ga Tv**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 ottobre 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 152/11 riguardante i cartoni animati “Death Note”, “Vampire Princess Miyu” e “Ken il guerriero” trasmessi su Man-ga Tv il giorno 7 giugno 2011 in orario di “fascia protetta”

valutato con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento che l'Emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 settembre 2011, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati

deve rilevare che cartoni animati di genere Manga sconsigliati ai minori di 12 anni, così come la stessa Emittente ha riconosciuto, non sono adatti alla trasmissione in orario di “fascia protetta”, quando si presume che i minori, di qualunque età, possano essere soli davanti alla tv.

Si ipotizza pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione in particolare all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 50/11 del 18 ottobre 2011 per film “Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi” su La 5

100

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 ottobre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 172/11 riguardante il per film “Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi” in onda su La 5 il 25 giugno 2011 dalle ore 21.14

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 17 ottobre 2011 di cui non si condivide la teoria secondo la quale con l'uso del decoder DDT e con l'ampliamento dell'offerta dei canali sia giustificata una programmazione che non segua le direttive dettate dal Codice

si conferma che il film “Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi”, contrassegnato da bollino rosso intermittente, presenta forti problematiche sia nelle scene sia nei dialoghi e si configura nel suo insieme inadatta alla trasmissione in orario di “televisione per tutti”.

Si rammenta che il 7 ottobre 2003 il film fu già oggetto di risoluzione da parte del Comitato che ritenne che *“la trasmissione di Cruel Intentions in orario di televisione per tutti costituisca violazione al Codice”*. La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella Delibera n.80/04/CSP giudicò il film *“potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico del minore spettatore”* e quindi in violazione dell'art. 15 comma 10 della Legge 6 agosto 1990, n.223.

Si configura pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e all'art. 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Il Presidente

**Risoluzione n. 51/11 del 18 ottobre 2011
per film “Lillo & Greg The Movie”
su RaiMovie**

101

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 ottobre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 177/11 riguardante il film “Lillo&Greg The Movie” in onda su RaiMovie il 19 luglio 2011 alle ore 16.08

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 14 ottobre 2011

si riconferma che il film, composto da una serie di sketch di genere umoristico, conteneva una gag intitolata “Utopia” caratterizzata da battute volgari ed esplicite allusioni sessuali inadatte all'orario di “fascia protetta” quando si presume che i bambini siano soli all'ascolto.

Si può configurare pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

**Risoluzione n. 52/II del 18 ottobre 2011
per film “Wallander - Gioco perverso”
su Iris**

102

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 ottobre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 181/II riguardante il film “Wallander - Gioco perverso” in onda su Iris il 19 luglio 2011 dalle ore 17.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 14 ottobre 2011

ritiene che il film in oggetto contiene immagini e vicende inidonee a bambini e ragazzi in visione nell'orario in cui il Codice presume siano privi del sostegno di adulti.

Si può configurare pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 53/11 dell'8 novembre 2011 per film "Rec 2" su Sky Cinema Max

103

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l'8 novembre 2011

a chiusura del procedimento prot. n. 189/11 riguardante la programmazione del film "Rec 2" sul canale Sky Cinema Max il giorno 8 settembre 2011 a partire dalle ore 21.02

valutata con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento la memoria difensiva fatta pervenire da Sky il 21 ottobre 2011

deve rilevare che, risultando il film "Rec 2" vietato nelle sale ai minori di 14 anni, la sua programmazione in orario di "televisione per tutti" costituisce violazione della normativa vigente (T.U. sulla radiotelevisione art. 34 comma 2) in combinato disposto con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, Premessa ultimo comma e alla Parte prima artt. 2.2 e 2.4.

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 54/II del 22 novembre 2011 per programma “Domenica Cinque” su Canale 5

104

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 22 novembre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 205/II riguardante il programma “Domenica Cinque” su Canale 5 il 16 ottobre 2011 dalle ore 15.19

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.I, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 21 novembre 2011

ribadisce la non idoneità alla trasmissione in orario di “televisione per tutti” e in un programma di intrattenimento familiare domenicale, di un'intervista, in diretta ed in esclusiva, con Michele Misseri nella quale si ricorda il giorno dell'omicidio di Sarah Scazzi, descrivendo accuratamente quanto successo. L'intervista appare avere tutte le caratteristiche di insistenza, di invasività e di ricerca di espressioni ed immagini forti capaci di attirare l'attenzione dei telespettatori anche più giovani, su atroci realtà di violenze che coinvolgono adolescenti loro coetanei.

Sia pur apprezzando il disgusto, l'indignazione e severa condanna di alcuni ospiti presenti in studio si ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo alla Premessa, ai Principi generali e all'art. 2.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 55/11 del 22 novembre 2011 per “Tg1” su Raiuno

105

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 22 novembre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 197/11 riguardante il “Tg1” in onda su Raiuno il 27 settembre 2011 edizione delle ore 20

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 18 novembre 2011

osserva che la scelta di mostrare, in orario di massimo ascolto “per tutti”, un servizio in cui viene mostrato l'inquietante cortometraggio amatoriale girato da un ragazzo affetto da disturbi psichici, che ha ucciso la madre con cinque coltellate, avrebbe comunque richiesto estrema cautela per riguardo ai minori presenti davanti al teleschermo. Si ribadisce che il filmato è agghiacciante e non è stato preceduto da nessuna avvertenza da parte del giornalista

richiama l'Emittente al rispetto del Codice di autoregolamentazione e in particolare all'impegno preso dalle Imprese televisive a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della notizia e non si diffondano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento nello spettatore minore.

Si può configurare pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 2.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 56/II del 22 novembre 2011 per programma “In 1/2 ora” su Raitre

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 22 novembre 2011

a conclusione del procedimento prot.n. 200/II riguardante il programma “In 1/2 ora” trasmesso da Raitre il 9 ottobre 2011 alle ore 14.32

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 18 novembre 2011

osserva che la scelta di mostrare in orario di “televisione per tutti” ripetute e prolungate immagini di particolare crudeltà - in primissimo piano i volti tumefatti delle vittime decedute in seguito a presunti pestaggi delle forze dell'ordine e senza preavviso che ne raccomandasse la visione ad un pubblico adulto - avrebbe comunque richiesto estrema cautela per riguardo ai minori presenti davanti al teleschermo, in un giorno tra l'altro festivo

deve al contrario rilevare che tali immagini, tutt'altro che riprese di secondo piano e parzialmente visibili come invece si legge nelle note difensive, potevano essere evitate o per lo meno non insistentemente riproposte e comunque precedute da un chiaro avvertimento della conduttrice

richiama l'impegno assunto dalle Emittenti sottoscrivendo il Codice: *“riconosciuti i diritti di ogni cittadino - utente e quelli della libertà d'informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art. 3 della Convenzione ONU secondo cui i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di particolare considerazione”*. Principio che è stato anche riconfermato da una recente sentenza della magistratura.

Si può configurare pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 2.3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.



Risoluzione n. 57/11 del 22 novembre 2011 per film “Showgirls” su Premium Cinema Emotion

107

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 22 novembre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 203/11 riguardante il film “Showgirls” in onda su Premium Cinema Emotion il 29 settembre 2011 dalle ore 13.35

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 22 novembre 2011

non ritiene accettabili le argomentazioni, sviluppate nella suddetta memoria, riguardanti le particolarità dei canali Mediaset Premium a pagamento, non equiparabili con l'offerta televisiva gratuita

quanto alle caratteristiche del film, deve rilevare la presenza di numerose scene a sfondo erotico e di carattere esplicito inidonee alla collocazione oraria e non adeguatamente segnalate (Cartello iniziale e bollino rosso intermittente)

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.2 lettera b) e 2.4

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 58/11 del 6 dicembre 2011 per “Tg1” e “Tg3” su Raiuno e Raitre

108

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 6 dicembre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 210/11 riguardante il “Tg1” edizione delle 20 su Raiuno e il “Tg3” edizione delle 14.20 su Raitre il 5 novembre 2011

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 5 dicembre 2011

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla inadeguatezza di mostrare l'intervista ad un ragazzino di 16 anni a cui viene chiesto di raccontare i terribili momenti vissuti durante l'alluvione di Genova, mentre aggrappato ad un cavo elettrico per resistere alla furia dell'acqua, sua madre veniva trascinata via dall'ondata mortale.

Richiama al riguardo gli impegni assunti dalle Imprese televisive firmatarie del Codice Tv e Minori a “non intervistare minori in situazioni di grave crisi”.

Si può pertanto configurare ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 1.2 punto a) e c)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 59/11 del 20 dicembre 2011 per film “Cruel Intentions” su Premium Cinema Emotion

109

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 20 dicembre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 212/11 riguardante il film “Cruel Intentions” in onda su Premium Cinema Emotion il 10 novembre 2011 dalle ore 17.57

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 19 dicembre 2011 di cui non si condivide la teoria secondo la quale con l'uso del decoder DDT e con l'ampliamento dell'offerta dei canali sia giustificata una programmazione che non segua le direttive dettate dal Codice

si conferma che il film “Cruel Intentions”, contrassegnato da cartello iniziale “Programma consigliato ad un pubblico adulto” e da bollino rosso intermittente, presenta forti problematicità sia nelle scene sia nei dialoghi e si configura nel suo insieme inadatto alla trasmissione in orario di “fascia protetta”.

Si rammenta che il 7 ottobre 2003 il film fu già oggetto di risoluzione da parte del Comitato che ritenne che *“la trasmissione di Cruel Intentions in orario di televisione per tutti costituisca violazione al Codice”*. La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella Delibera n.80/04/CSP giudicò il film *“potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico del minore spettatore”* e quindi in violazione dell'art. 15 comma 10 della Legge 6 agosto 1990, n.223.

Si configura pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 60/11 del 20 dicembre 2011 per film “Basic Instinct” su Premium Cinema Emotion

110

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 20 dicembre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 202/11 riguardante il film “Basic Instinct” in onda su Cinema Premium Emotion il 5 ottobre 2011 dalle ore 14.36

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 19 dicembre 2011

non ritiene accettabili le argomentazioni, sviluppate nella suddetta memoria, riguardanti le particolarità dei canali Mediaset Premium a pagamento non equiparabili con l'offerta televisiva gratuita

quanto alle caratteristiche del film, deve rilevare la presenza di numerose scene a sfondo erotico e di violenza inidonee alla collocazione oraria, come tra l'altro segnalato dal cartello iniziale che indica il film come un “Programma consigliato ad un pubblico adulto”, in contrasto con la “fascia protetta”, quando appunto si presume che i minori all'ascolto non siano supportati dalla presenza di un adulto.

Si configura pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 3.1

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Risoluzione n. 61/II del 20 dicembre 2011 per programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5

III

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 20 dicembre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 213/II riguardante il programma “Pomeriggio Cinque” su Canale 5 l'11 novembre 2011 in orario di “fascia protetta”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 19 dicembre 2011

ribadisce la non idoneità alla trasmissione in orario di “fascia protetta”, quando si presume che bambini e ragazzi siano soli all'ascolto senza il supporto di un adulto, di argomenti di cronaca nera che vedono come protagonisti soprattutto dei minori: l'uccisione di Elisa Claps allora minorenne; il delitto di Sarah Scazzi; l'omicidio di Melania Rea; la morte di due ragazzi investiti da un pirata della strada

richiama quanto scritto il 15 ottobre 2010 nella “Lettera aperta alle emittenti televisive italiane su trasmissioni riguardanti minori vittime di violenze e assassini”: “Il Comitato richiama con forza le Emittenti ad un maggior controllo delle modalità di trattazione di simili episodi. Il doveroso ed ineludibile diritto di cronaca non può e non deve travalicare il limite, non solo del comune buon senso, ma neppure - e a maggior ragione - del doveroso rispetto della delicata fragilità emotiva legata alla fase di crescita cognitiva e critica dei minori. Tanto più nelle ore in cui molti minori sono davanti al televisore, e particolarmente nella fascia protetta compresa tra le ore 16 e le 19, telegiornali e programmi di infotainment devono gestire con particolare misura la scelta di immagini e parole, evitando di affrontare con crudezza emotiva e/o visiva la descrizione di fatti così riprovevoli”.

Ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo all'art. 3

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



Tv e Minori

Risoluzione n. 62/II del 20 dicembre 2011 per “TgI” su Raiuno

112

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 20 dicembre 2011

a conclusione del procedimento prot. n. 216/II riguardante il “TgI” in onda su Raiuno il 29 novembre 2011 edizione delle ore 20

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai il 19 dicembre 2011

considera del tutto inadeguata la scelta di trasmettere, in orario di massimo ascolto “per tutti”, un servizio in cui viene descritta la morte di un bambino di 3 anni a seguito di soprusi e maltrattamenti da parte dei genitori, fino al terribile epilogo dopo essere stato messo dentro una lavatrice dal padre

deve rilevare altresì che le immagini dell'angelico volto della piccola vittima e le frasi che le accompagnano, del tipo “gli angeli non sbucano solo dalle nuvole ma anche dalle lavatrici”, accrescendo l'impatto emotivo della vicenda, avrebbero dovuto quantomeno essere preannunciate da esplicito avviso, considerando l'effetto lesivo che tali notizie possono avere sulla psiche dei minori all'ascolto

si può configurare pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all'art. 2.3 lettera b)

chiede all'Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente



DELIBERE DI RACCOMANDAZIONE ANNO 2011

Telegiornali **TGI** su Raiuno il 21 ottobre 2011, **TG2** su Raidue il 20 e 21 ottobre 2011, **TG5 - Edizione straordinaria** su Canale 5 il 20 ottobre 2011 e **STUDIO APERTO** su Italia 1 il 21 e 22 ottobre 2011 - raccomandazione al “senso di responsabilità delle redazioni dei telegiornali a cui si ricorda la “Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti e impressionanti” del 24 ottobre 2011” (20 dicembre 2011).

Telefilm **CSI MIAMI** su Italia 1 il 31 agosto 2011 - raccomandazione per “l'apposizione di una segnaletica rossa permanente” (22 novembre 2011).

STUDIO APERTO su Italia 1 l'1 giugno 2011 - raccomandazione “ad un maggior controllo delle modalità di trattazione di episodi riguardanti vittime di violenze e assassinii anche in orario di “televisione per tutti”, come richiesto con la Lettera aperta del Comitato Media e Minori alle Emittenti televisive italiane del 15 ottobre 2010” (4 ottobre 2011).

Film **HELLPHONE** su Italia 1 il 19 febbraio 2011 - raccomandazione per “l'apposizione di una segnaletica gialla nel caso di un'eventuale replica del film” (12 luglio 2011).

Telefilm **CSI MIAMI** su Italia 1 il 16 febbraio 2011 - raccomandazione per “spostare in caso di riprogrammazione la puntata in oggetto il più possibile lontano dal prime time e segnalarla con il bollino rosso fisso” (14 giugno 2011).

Film **SALVARE LA FACCIA** su Iris il 6 febbraio 2011 - raccomandazione per “l'inserimento di una segnaletica rossa permanente, nel caso di un'eventuale replica del film” (17 maggio 2011).

Film **CHARLIEVIENE PRIMA DI TUO MARITO** su Cielo il 4 marzo 2011 - raccomandazione per “l'inserimento di una segnaletica rossa permanente, nel caso di un'eventuale replica del film” (17 maggio 2011).

Programma **DOMENICA CINQUE** su Canale 5 il 30 gennaio 2011 - raccomandazione perché “assicuri il rispetto del Codice in una trasmis-



sione di tipico intrattenimento familiare e presti la massima attenzione ai contenuti proposti e alla modalità di trattazione per il turbamento che può derivare a bambini e ragazzi preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori” (17 maggio 2011).

Telefilm **PRISON BREAK** su Italia 1 il 12 gennaio 2011 - raccomandazione a “prendere in considerazione un differente orario per la riproposta della serie e l'inserimento di una segnaletica rossa per tutta la durata della puntata” (17 maggio 2011).

Programma **WILD - OLTRENATURA** su Italia 1 il 27 gennaio 2011 - raccomandazione per “una maggiore attenzione editoriale nella scelta delle scene fra le tante, per la composizione di promo destinati alla fascia protetta e raccomanda la messa in onda di promo come quelli in questione fuori da tale orari ” (3 maggio 2011).

Film **MULHOLLAND DRIVE** su Iris il 6 gennaio 2011 - raccomandazione per “l'inserimento di una segnaletica rossa permanente nel caso di un'eventuale replica del film” (15 marzo 2011).

Cartone animato **SOUTH PARK** su Comedy Central il 21 dicembre 2010 - raccomandazione affinché, in caso di nuova programmazione “venga trasmesso dopo le ore 22.30 accompagnato da una chiara avvertenza segnaletica (bollino rosso fisso) per tutta la durata della trasmissione” (1 febbraio 2011).

Programma **AMICI** su Canale 5 il 7 dicembre 2010 - raccomandazione di “esercitare un più rigoroso controllo sulla striscia pomeridiana in onda in piena “fascia protetta”, escludendone elementi di violenta conflittualità e deducibile turpiloquio - seppure coperto da beep - suscettibile di turbare la sensibilità dei più giovani” (1 febbraio 2011).

Film **LA PROSSIMA VITTIMA** su Retequattro il 29 agosto 2010 - raccomandazione affinché “il film non venga riproposto in orario di televisione per tutti” (18 gennaio 2011).

Telefilm **ALIAS** su Rai 4 il 22 novembre 2010 - raccomandazione “per lo spostamento del telefilm al di fuori della fascia protetta” (18 gennaio 2011).



LETTERA APERTA ALLE EMITTENTI TELEVISIVE ITALIANE SULLA TRASMISSIONE DI SERVIZI INFORMATIVI CON IMMAGINI E PAROLE PARTICOLARMENTE FORTI E IMPRESSIONANTI

La reiterata riproposizione televisiva delle immagini della morte di Gheddafi e dello scempio del suo cadavere, simbolo da schernire e da annientare, non aggiunge nulla all'informazione e alla cronaca ma diventa spettacolo e va fermata.

Il doveroso ed ineludibile diritto di cronaca non può e non deve travalicare il limite del rispetto che va riconosciuto ad ogni persona umana, anche se feroce dittatore ed assassino. La memoria dei suoi crimini non può giustificare la rappresentazione brutale della sua morte e la sua insistente esposizione mediatica.

Il Comitato ha più volte richiamato le Emittenti alle conseguenze della spettacolarizzazione della violenza e della morte. Se sembra premiante per l'audience, provoca assuefazione e indifferenza al male con effetti pericolosi e anestetizzanti nel tessuto culturale e sociale del nostro Paese.

In particolare, sottoscrivendo il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, le Imprese televisive hanno riconosciuto che *“il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possono nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la famiglia è carente sul piano educativo”*. Per queste ragioni si sono impegnate *“a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento”*, precisando che *“qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativi, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”*.

Un impegno che più volte in questi giorni è stato ampiamente disatteso nella trasmissione dei servizi informativi sulla morte di Gheddafi, anche trasmessi in fascia protetta (ore 16.00-19.00).

Come anche una recente sentenza del Tar del Lazio ha ribadito, il diritto alla cronaca e all'informazione costituzionalmente garantito deve essere legittimamente esercitato rispetto a un altro diritto, quello dei minori, che



pure gode di tutela a livello costituzionale. In una situazione di contrasto e di necessario bilanciamento tra questi due principi, *“la tutela dei minori assume un connotato certamente prevalente rispetto ad altri che, ancorché altrettanto garantiti, ove configgenti con la prima devono essere considerati recessivi”* (Tar del Lazio, sez. III ter, sentenza n.7694 del 4 ottobre 2011).

Il Comitato richiama le Emittenti a puntualmente osservare quanto sottoscritto con il Codice, ad ottemperare ai dispositivi di questa sentenza e ad impegnare in tal senso le proprie redazioni.

Roma, 24 ottobre 2011



**SEGUITO DELLE RISOLUZIONI
E DELLE SEGNALAZIONI DEL COMITATO
PRESSO L'AGCOM ANNO 2011**

Ordinanza di ingiunzione

- Prot. 233/09 - **“Pomeriggio Cinque”** su **Canale 5** (analogica) l'11 novembre 2009 dalle 16.55 - Risoluzione n. 15/10 dell'8 marzo 2010 - Delibera Agcom n. 94/11/CSP del 6 aprile 2011
- Prot. 254/09 - **“Pomeriggio Cinque”** su **Canale 5** (analogica) l'1 dicembre 2009 dalle 17.00 - Risoluzione n. 22/10 del 23 marzo 2010 - Delibera Agcom n. 94/11/CSP del 6 aprile 2011
- Prot. 12 e 15/10 - **“Grande Fratello 10”** su **Mediaset Premium Extra 2** (dtt free) il 21 gennaio 2010 alle ore 22.00 - Risoluzione n. 18/10 del 23 marzo 2010 - Delibera Agcom n. 78/11/CSP del 23 marzo 2011
- Prot. 24/10 - **“Pomeriggio Cinque”** su **Canale 5** (analogica) il 15 gennaio 2010 dalle 17.06 - Risoluzione n. 17/10 del 23 marzo 2010 - Delibera Agcom n. 94/11/CSP del 6 aprile 2011
- Prot. 46/10 - **“Pomeriggio Cinque”** su **Canale 5** (analogica) il 22 febbraio 2010 dalle 16.55 - Risoluzione n. 24/10 del 27 aprile 2010 - Delibera Agcom n. 94/11/CSP del 6 aprile 2011
- Prot. 70/10 - **Programmi promozionali di servizi telefonici a valore aggiunto** su **Fuego Tv** (satellitare) il 30 marzo 2010 - Segnalazione diretta all'Agcom del 23 giugno 2010 - Delibera Agcom n. 34/11/CSP del 3 febbraio 2011
- Prot. 89/10 - **“Pomeriggio Cinque”** su **Canale 5** (analogica) il 12 aprile 2010 dalle 16.54 - Risoluzione n. 32/10 del 15 luglio 2010 - Delibera Agcom n. 94/11/CSP del 6 aprile 2011
- Prot. 92/10 - **Programma di televendita relativo a pronostici concernenti il gioco del lotto** su **Tele Lotto** (satellitare) il 15 aprile 2010 tra le 15.00 e le 21.30 - Risoluzione n. 34/10 del 15 luglio 2010 - Delibera Agcom n. 45/11/CSP del 16 febbraio 2011
- Prot. 92/10 - **Programma di televendita relativo a pronostici**



concernenti il gioco del lotto su **Tele Lotto** (satellitare) il 15 aprile 2010 tra le 15.00 e le 21.30 - Risoluzione n. 34/10 del 15 luglio 2010 - Delibera Agcom n. 47/11/CSP del 16 febbraio 2011

- Prot. 100/10 - Film **“Fantasmi di Marte”** su **Rai4** (dtb free) il 20 aprile 2010 dalle ore 14.00 - Risoluzione n. 28/10 del 7 giugno 2010 - Delibera Agcom n. 44/11/CSP del 16 febbraio 2011
- Prot. 105/10 - **Programma promozionale di servizi d'abbonamento a un canale satellitare che trasmette video hard** su **House Channel** (satellitare) il 28 aprile 2010 tra le 16.00 e le 19.00 - Risoluzione n. 33/10 del 15 luglio 2010 - Delibera Agcom n. 50/11/CSP del 2 marzo 2011
- Prot. 171/10 - **Programma di televendita relativo a pronostici concernenti il gioco del lotto** su **Tiziana Sat** (satellitare) l'8 giugno 2010 tra le 17.33 e le 18.03 - Risoluzione n. 69/10 del 13 dicembre 2010 - Delibera Agcom n. 189/11/CSP del 6 luglio 2011
- Prot. 172/10 - **Programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia con numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo** su **In TV** (satellitare) il 9 giugno 2010 dalle 14.24 alle 15.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 36/11/CSP del 3 febbraio 2011
- Prot. 176/10 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche a valore aggiunto** su **Telefortunesat** (satellitare) il 5 luglio 2010 dalle 11.02 alle 11.31 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 57/11/CSP del 2 marzo 2011
- Prot. 177/10 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche a valore aggiunto** su **Telecampione** (satellitare) il 6 luglio 2010 dalle 11.43 alle 12.13 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 62/11/CSP del 2 marzo 2011
- Prot. 178/10 - **Programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia con numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo** su **Star Sat** (satellitare) il 6 luglio 2010 dalle 12.15 alle 12.45 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 60/11/CSP del 2 marzo 2011
- Prot. 185/10 - **Programma di televendita relativa a beni e servi-**



- zi di cartomanzia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo** su **Telemondo** (locale) il 9 luglio 2010 dalle 10.28 alle 14.30 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 63/11/CSP del 2 marzo 2011
- Prot. 187/10 - **Programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia con numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo** su **Cassiopea** (satellitare) il 12 luglio 2010 dalle 9.49 alle 10.18 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 59/11/CSP del 2 marzo 2011
 - Prot. 192/10 - **Programma promozionale di servizi d'abbonamento a canali satellitari che trasmettono film hard** su **Dance TV** (satellitare) il 6 luglio 2010 dalle 16.35 alle 17.05 - Risoluzione n. 70/10 del 13 dicembre 2010 - Delibera Agcom n. 163/11/CSP del 23 giugno 2011
 - Prot. 193/10 - **Promozione di decoder con hot card** su **Diprè Art Channel** (satellitare) il 6 luglio 2010 dalle 18.12 alle 18.42 - Risoluzione n. 71/10 del 13 dicembre 2010 - Delibera Agcom n. 164/11/CSP del 23 giugno 2011
 - Prot. 194/10 - **Promozione di servizi audiotex interattivi** su **One TV** (satellitare) il 9 luglio 2010 dalle 20.03 alle 20.33 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 214/11/CONS del 13 aprile 2011
 - Prot. 195/10 - **Programmi promozionali di servizi audiotex** su **Fuego TV** (satellitare) il 9 luglio 2010 dalle ore 19.29 alle 19.59 - Segnalazione diretta all'Agcom del 6 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 139/11/CONS del 23 marzo 2011
 - Prot. 230/10 - **Pubblicità e telepromozione relativa a beni e a servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto** su **La8** (satellitare) il 7 settembre 2010 dalle 12.33 alle 13.00 - Segnalazione diretta all'Agcom il 14 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 55/11/CSP del 2 marzo 2011
 - Prot. 235/10 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche a valore aggiunto** su **Nostradamus TV** (satellitare) il 21 settembre 2010 dalle 11.30 alle 16.00 - Segnalazione diretta all'Agcom il 29



settembre 2010 - Delibera Agcom n. 61/11/CSP del 2 marzo 2011

- Prot. 1/11 - **Film “Cemento armato”** su **RaiMovie** (dtt free) il 9 dicembre 2010 dalle ore 21.10 - Risoluzione n. 16/11 dell'1 marzo 2011 - Delibera Agcom n. 271/11/CSP del 12 ottobre 2011
- Prot. 108/11 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche a valore aggiunto** su **Tizianasat** (satellitare) il 6 aprile 2011 dalle 12.00 alle 13.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 13 aprile 2011 - Delibera Agcom n. 260/11/CSP del 21 settembre 2011
- Prot. 109/11 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche a valore aggiunto** su **Telefortunesat** (satellitare) il 6 aprile 2011 dalle 12.00 alle 13.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 13 aprile 2011 - Delibera Agcom n. 259/11/CSP del 21 settembre 2011
- Prot. 111/11 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche a valore aggiunto** su **Cassiopea** (satellitare) il 6 aprile 2011 dalle 12.00 alle 13.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 13 aprile 2011 - Delibera Agcom n. 261/11/CSP del 21 settembre 2011
- Prot. 118/11 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche a valore aggiunto** su **La9** (locale) il 7 aprile 2011 dalle 14.00 alle 14.58 - Segnalazione diretta all'Agcom del 18 maggio 2011 - Delibera Agcom n. 256/11/CSP del 21 settembre 2011
- Prot. 119/11 - **Pubblicità e telepromozione relativa a beni e a servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto** su **La 11** (satellitare) il 7 aprile 2011 dalle ore 10.02 alle ore 11.00 - Segnalazione diretta all'Agcom del 18 maggio 2011 - Delibera Agcom n. 274/11/CSP del 12 ottobre 2011
- Prot. 120/11 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con numerazioni telefoniche a valore aggiunto** su **La 14** (locale) il 7 aprile 2011 dalle 14.00 alle 14.53 - Segnalazione diretta all'Agcom il 18 maggio 2011 - Delibera Agcom n. 257/11/CSP del 21 settembre 2011
- Prot. 121/11 - **Programma di televendita di servizi relativi a pro-**

nostici concernenti il gioco del lotto con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo su **La16** (locale) il 7 aprile 2011 dalle 8.00 alle 16.00 - Segnalazione diretta all'Agcom il 18 maggio 2011 - Delibera Agcom n. 189/11/CSP del 21 settembre 2011

- Prot. 141/11 - **Pubblicità e telepromozione relativa a beni e a servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto** su **La9** (satellitare) il 25 maggio 2011 dalle 13.03 alle 13.29 - Segnalazione diretta all'Agcom l'1 giugno 2011 - Delibera Agcom n. 286/11/CSP del 3 novembre 2011
- Prot. 142/11 - **Programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia con numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo** su **Star Sat** (satellitare) il 23 maggio 2011 dalle 15.48 alle 15.59 - Segnalazione diretta all'Agcom l'1 giugno 2011 - Delibera Agcom n. 285/11/CSP del 3 novembre 2011
- Prot. 153/11 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo** su **La8** (satellitare) il 31 maggio 2011 dalle 10.01 alle 11.59 - Segnalazione diretta all'Agcom il 7 giugno 2011 - Delibera Agcom n. 289/11/CSP del 17 novembre 2011
- Prot. 154/11 - **Programma di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo** su **La9** (satellitare) l'1 giugno 2011 dalle 10.00 alle 11.59 - Segnalazione diretta all'Agcom il 7 giugno 2011 - Delibera Agcom n. 290/11/CSP del 17 novembre 2011

Archiviazione dopo apertura del procedimento da parte dell'Agcom

- Prot. 23 e 30/10 - **“I Griffin”** su **Italia Uno** (analogica) l'1, 2, 9, 11 e 15 febbraio 2010 dalle 14.10 - Risoluzione n. 19/10 del 23 marzo 2010 - Delibera Agcom n. 2/11/CSP dell'11 gennaio 2011
- Prot. 68/10 - **“The life & times of Tim”** su **Deejay Tv** (dtt free) il 10 marzo 2010 dalle 19.06 - Risoluzione n. 31/10 del 15 luglio 2010 - Delibera Agcom n. 46/11/CSP del 16 febbraio 2011



- Prot. 157/10 - Film **“Uomini che odiano le donne”** su **Sky Cinema I** (satellitare) l'11 giugno 2010 dalle 21.06 - Risoluzione n. 39/10 del 27 settembre 2010 - Delibera Agcom n. 148/11/CSP del 30 maggio 2011
- Prot. 211/10 - Film **“Il patto dei lupi”** su **Rete 4** (analogica) il 19 agosto 2010 dalle 21.15 - Risoluzione n. 1/11 del 18 gennaio 2011 - Delibera Agcom n. 269/11/CSP del 12 ottobre 2011
- Prot. 223/10 - **“Eurotrip”** su **Sky Cinema Mania** (satellitare) il 15 luglio 2010 alle ore 21.04 - Risoluzione n. 56/10 dell'11 novembre 2010 - Delibera Agcom n. 213/11/CSP del 13 luglio 2011
- Prot.225/10 - Film **“Anamorph”** su **Sky Cinema I** (satellitare) il 3 agosto 2010 dalle 21.00 - Risoluzione n. 58/10 dell'11 novembre 2010 - Delibera Agcom n. 211/11/CSP del 13 luglio 2011
- Prot. 271/10 - **“Blob”** su **Raitre** (analogica) il 27 ottobre 2010 alle ore 20.00 - Risoluzione n. 4/11 del 18 gennaio 2011 - Delibera Agcom n. 87/11/CSP del 30 marzo 2011
- Prot.272/10 - Film **“Turistas”** su **Sky Cinema Max** (satellitare) il 22 ottobre 2010 alle ore 21.00 - Risoluzione n. 65/10 del 13 dicembre 2010 - Delibera Agcom n. 212/11/CSP del 13 luglio 2011
- Prot. 273/10 - Film **“Niente velo per Jasira”** su **Sky Cinema Mania** (satellitare) il 27 ottobre 2010 dalle ore 21.00 - Risoluzione n. 66/10 del 13 dicembre 2010 - Delibera Agcom n. 213/11/CSP del 13 luglio 2011
- Prot. 311/10 - Film **“I misteri di Pittsburgh”** su **Rai Movie** (dtb free) il 5 dicembre 2010 dalle ore 13.26 - Risoluzione n. 15/11 del 15 febbraio 2011 - Delibera Agcom n. 270/11/CSP del 12 ottobre 2011
- Prot. 253/11 - **“Studio Aperto”** (servizio “Natascha e il pedofilo: vi racconto il mio inferno”) su **Italia 1** (analogica) il 6 settembre 2010 alle ore 18.30 - Risoluzione n. 2/11 del 18 gennaio 2011 - Delibera Agcom n. 191/11/CSP del 6 luglio 2011

Archiviazioni

- Prot. 140/09 - **Trasmissione di un messaggio promozionale del sito internet www.giocacomodo.it** su **Teleliguria** (locale) il 6 maggio 2009 dalle 16.45 alle 17.00 - Risoluzione n. 40/09 del 3 dicembre 2009 - Determina Agcom n. 56/10/Dic del 13 dicembre 2010



- Prot. 162/09 - **Programma promozionale di abbonamenti che trasmettono film pornografici** su **Rolsat** (satellitare) il 22 ottobre 2009 dalle 7.45 alle 8.10 - Segnalazione diretta all'Agcom del 10 novembre 2009 - Determina Agcom n. 52/10/Dic del 13 dicembre 2010
- Prot. 209/09 - **Programma promozionale di abbonamenti che trasmettono film pornografici** su **Mare TV** (satellitare) l'11 novembre 2009 dalle 9.33 alle 10.03 - Segnalazione diretta all'Agcom il 9 dicembre 2009 - Determina Agcom n. 53/10/Dic del 13 dicembre 2010
- Prot. 213/09 - **Programma promozionale di abbonamenti che trasmettono film pornografici** su **Mondo Shop** (satellitare) TV l'11 novembre 2009 dalle 9.33 alle 10.03 - Segnalazione diretta all'Agcom il 9 dicembre 2009 - Determina Agcom n. 54/10/Dic del 13 dicembre 2010
- Prot. 143/10 - **“Deejay chiama Italia”** per ripresa del programma **“Rai per una notte”** su **Deejay TV** (dtb free) il 26 marzo 2010 alle ore 10.22 - Risoluzione n. 45/10 del 12 ottobre 2010 - Determina Agcom n. 57/10/Dic del 13 dicembre 2010



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2011)

DECRETO 1 APRILE 2011

Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi di accesso condizionato. (11A05521)

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, concernente il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Visto, in particolare, l'art.34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 concernente «Disposizioni a tutela dei minori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.197;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 con cui l'on. le Paolo Romani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Vista la nota dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni protocollo 0046539 del 20 luglio 2010;

Vista la nota protocollo CTM/38/Pres/10 del 30 luglio 2010 del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori recante la proposta di classificazione dei programmi ad accesso condizionato, ai sensi dell'art.34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Ravvisata la necessità di adottare, in attuazione dell'art.34, comma 1 del citato Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, i criteri generali per la classificazione dei programmi, diffusi su qualsiasi piattaforma di trasmissione, i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato;

Ritenuta l'opportunità di apportare, conformemente al disposto del ripetuto art.34 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, modifiche ed integrazioni ai criteri proposti dal Comitato di applicazione del Codice Media e Minori;

Decreta:**Art. 1**

1. Sono approvati i criteri per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o mora-



le dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art.34 del decreto legislativo 177/05 «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2011

Il Ministro Romani

Allegato I

Criteria per la classificazione dei programmi i cui contenuti possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori ai fini della programmazione ad accesso condizionato ai sensi dell'art.34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

AMBITI TEMATICI

- Violenza;
- Sessualità;
- Tematiche sociali, relazionali e comportamentali.

MODALITA' RAPPRESENTATIVE

- Rappresentazione esplicita;
- Durata dell'inquadratura;
- Intensità della rappresentazione (grado di insistenza; livello di realismo);
- Ripetizione/Frequenza di un certo contenuto all'interno di un testo;
- Gratuità delle scene rispetto all'economia della narrazione nel suo complesso.

Una o più delle suddette modalità rappresentative - ove caratterizzino il programma nel suo insieme, o una o più parti significative di esso - applicate a ciascuno degli ambiti tematici indicati, portano, in relazione alla classificazione di un programma come «gravemente nocivo», alle seguenti definizioni:

violenza intesa come:

- rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'esercizio di violenza gratuita o insistita o efferata e delle sue conseguenze (lesioni, morte);
- rappresentazione esplicita e/o dettagliata dell'uso della violenza a fini di tortura o perversione;



- esaltazione della violenza sia all'interno della famiglia sia in ambito politico, religioso, razziale, sessuale, fatto salvo il divieto assoluto di programmi contenenti incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione, nazionalità, di cui all'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 177/05, «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

sessualità intesa come:

- pornografia (come definita nella delibera 23/07/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);
- all'interno della rappresentazione di relazioni sessuali, presenza di elementi perversi e/o devianti, che portano alla degradazione dell'individuo.

tematiche sociali, relazionali e comportamentali intese come:

- rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti di discriminazione (come definita nell'art.3 della Costituzione);
- rappresentazione legittimante e/o esaltante di comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo e della dignità della persona, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n.177/05 con riguardo alla dignità della persona;
- istigazione alla commissione di reati, all'abuso di alcol e all'utilizzo di sostanze stupefacenti;
- rappresentazione induttiva di emulazione di atteggiamenti e comportamenti pericolosi socialmente o individualmente; esaltazione del male nelle sue forme più estreme.

DELIBERA N. 220/11/CSP**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCORGIMENTI TECNICI DA ADOTTARE PER L'ESCLUSIONE DELLA VISIONE E DELL'ASCOLTO DA PARTE DEI MINORI DI FILM AI QUALI SIA STATO NEGATO IL NULLA OSTA PER LA PROIEZIONE O LA RAPPRESENTAZIONE IN PUBBLICO, DI FILM VIETATI AI MINORI DI DICHIOTTO ANNI E DI PROGRAMMI CLASSIFICABILI A VISIONE PER SOLI ADULTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMI 5 E 11 DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI****L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n.208 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44 recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale del 29 marzo 2010, n.73;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 1° aprile 2011, recante "Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei



programmi ad accesso condizionato ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - del 2 maggio 2011, n.100;

128
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11, del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44, è attribuito all'Autorità il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico, film vietati ai minori di diciotto anni e programmi classificabili a visione per soli adulti;

CONSIDERATO che l'Autorità, stante la complessità di predisposizione della disciplina da adottare, unitamente alla necessità di attivare una procedura di co-regolamentazione, ha rilevato la necessità di costituire un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati al fine di esaminare proposte in merito all'individuazione degli accorgimenti tecnici da adottare per il raggiungimento delle finalità indicate dall'articolo 34 del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, nonché, ai sensi dell'articolo 35 del citato “Testo unico”, della collaborazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori e di pervenire alla individuazione di una soluzione il più possibile condivisa in vista del provvedimento finale;

VISTA la delibera n.88/10/CSP del 6 maggio 2010 recante “Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte di minori di contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”;

VISTI gli esiti dei lavori del tavolo tecnico conclusi in data 18 ottobre 2010 con una proposta comune presentata dalla maggioranza degli operatori ed associazioni rappresentative delle emittenti locali partecipanti;

CONSIDERATO che la suddetta proposta comune degli operatori presenti al tavolo tecnico prevedeva, tra l'altro, che i programmi destinati agli adulti vengano offerti con una funzione di controllo parentale che “consenta di inibire” la visione, divergendo - come evidenziato nel



corso dei lavori del tavolo tecnico dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori - dal criterio generale che la norma impone espressamente di attuare, consistente nell'adozione di un sistema che permanentemente ed obbligatoriamente inibisca l'accesso ai contenuti per adulti, salva la facoltà dell'utente maggiorenne di disabilitare il blocco mediante un meccanismo di identificazione e controllo specifico e selettivo dell'accesso;

CONSIDERATO che nella procedura di co-regolamentazione - intesa quale strumento giuridico di collegamento e collaborazione tra gli operatori privati ed il soggetto pubblico nel perseguimento di obiettivi pubblici - sussiste in capo a quest'ultimo la facoltà/responsabilità di ricondurre il testo adottato con detta procedura dal concorso dei soggetti privati ai principi e ai criteri che la normativa primaria ha espressamente indicato nel caso in cui la regolamentazione scaturita se ne discosti;

CONSIDERATO che la Commissione, nella riunione del 17 dicembre 2010, ha stabilito di sottoporre all'esame degli Operatori ed Associazioni rappresentative delle emittenti locali partecipanti al tavolo tecnico talune modifiche al testo formulato nella suddetta proposta comune ritenute opportune al fine di soddisfare le condizioni richieste dalla legge, e in particolare: la specificazione che il parental control dovrebbe inibire la visione non solo alla prima utilizzazione, ma a ogni successivo accesso, salva la possibilità di disattivazione mediante il sistema di identificazione; la precisazione che il codice segreto deve essere specifico e non standard, e che quindi la «personalizzazione successiva» di cui al testo della posizione comune deve intendersi come «successiva modifica» del codice da parte dell'utente;

CONSIDERATO che nella riunione tenutasi in data 20 gennaio 2011 gli Operatori e le Associazioni interessate, dopo aver preso cognizione delle modifiche proposte dall'Autorità, hanno rilevato che la soluzione prospettata non risulta tecnicamente realizzabile con particolare riferimento al meccanismo di identificazione e controllo specifico e selettivo dell'accesso dell'utente, che presenta complessità organizzative non gestibili e un ingiustificato impatto economico sui fornitori di servizi di media audiovisivi;

RILEVATO che la Commissione, nella riunione del 28 aprile 2011, preso atto dei rilievi e delle osservazioni formulate, ha ritenuto di apportare alcune modifiche al testo - consistenti, in particolare, nella previsione che i programmi destinati agli adulti vengano offerti con una funzione di controllo parentale che “ne inibisca specificamente e selettivamente l'accesso sin dalla prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione” - che



sono state sottoposte ai partecipanti al tavolo tecnico in data 7 luglio 2011;

RITENUTO, a fronte delle osservazioni formulate dai partecipanti al tavolo tecnico, che le esigenze di tutela dei minori, i criteri generali indicati dall'articolo 34, comma 5, e i vincoli tecnici, economici e organizzativi rappresentati da ciascuna delle possibili soluzioni tecniche, siano adeguatamente conciliati da una regolamentazione che preveda l'implementazione di una funzione di controllo parentale che inibisca permanentemente l'accesso ai programmi destinati agli adulti, fatta salva la possibilità per l'utente maggiorenne di disattivare detto sistema mediante l'inserimento di un codice segreto, personale specifico e individualizzato diverso da quello standard preimpostato dal produttore del dispositivo di accesso, con modalità che i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a rendere note all'utente in maniera riservata;

CONSIDERATO che, stante il differimento della piena applicazione dei regolamenti di cui alle delibere nn.606/10/CONS e 607/10/CONS, relative all'abilitazione all'esercizio dell'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e fornitore di servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi trasmissivi, il regolamento di cui alla presente delibera non trova allo stato applicazione a fattispecie quali web tv e connected tv, per la regolamentazione delle quali si rende pertanto necessaria l'istituzione con separato provvedimento di un apposito tavolo tecnico;

RITENUTO di dover prevedere, tenuto conto della necessità di interventi tecnici finalizzati alla realizzazione delle modifiche dei sistemi di diffusione e codifica dei segnali di trasmissione e dei relativi decodificatori, un periodo transitorio della durata di sei mesi per l'aggiornamento delle procedure tecniche intese all'implementazione del controllo parentale come richiesto dal testo regolamentare;

RILEVATO che le osservazioni emerse nel corso della riunione del 7 luglio 2011 e le esigenze manifestate dagli operatori intervenuti, sono state tenute in considerazione nella formulazione finale del testo;

RITENUTO, per l'effetto, che la disciplina recata dal testo risulti a tutti gli effetti adottata con procedure di co-regolamentazione, risultando dalla interlocuzione delle parti interessate e constando di un testo sostanzialmente condiviso;

VISTA la proposta della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali;



UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

131

1. È approvato il provvedimento recante “Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, riportato nell'allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Presidente
Corrado Calabrò

Il Commissario Relatore
Sebastiano Sortino

Il Commissario Relatore
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Segretario Generale
Roberto Viola



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 220/11/CSP DEL 22 LUGLIO 2011

132

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCORGIMENTI TECNICI DA ADOTTARE PER L'ESCLUSIONE DELLA VISIONE E DELL'ASCOLTO DA PARTE DEI MINORI DI FILM AI QUALI SIA STATO NEGATO IL NULLA OSTA PER LA PROIEZIONE O LA RAPPRESENTAZIONE IN PUBBLICO, DI FILM VIETATI AI MINORI DI DICHIOTTO ANNI E DI PROGRAMMI CLASSIFICABILI A VISIONE PER SOLI ADULTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMI 5 E 11 DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

1. I programmi di cui al comma 3, dell'articolo 34 del Testo Unico sono offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi, con una funzione di controllo parentale che ne inibisca specificatamente e selettivamente l'accesso, sin dalla prima utilizzazione e ad ogni successiva fruizione, salvo quanto previsto al successivo comma 3 circa la facoltà di eliminazione del controllo.
2. L'abilitazione alla visione dei predetti programmi può avvenire esclusivamente mediante l'inserimento, da parte dell'utente maggiorenne, di un codice segreto personale specifico e individualizzato. Non costituisce codice segreto idoneo a tale scopo il PIN standard preimpostato dal produttore del dispositivo di accesso, reperibile normalmente nel manuale di istruzioni dello stesso o fornito mediante altre modalità. Tale PIN standard reimpostato può essere utilizzato per l'accesso a una procedura di personalizzazione del codice segreto necessaria per consentire la visione dei contenuti classificati per soli adulti.
3. I fornitori di servizi media audiovisivi che intendano offrire i programmi di cui al comma 3, dell'articolo 34, rendono note all'utente maggiorenne, con apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale e le procedure per l'impostazione del codice segreto abilitante alla visione. È fatta salva, in ogni caso, la libertà dell'utente maggiorenne di eliminare stabilmente la funzione di controllo parentale e mediante procedure che saranno allo stesso comunicate secondo le predette modalità. L'utente potrà altresì, riattivare in ogni momento l'inibizione alla visione di tali programmi nonché ripersonalizzare il PIN. Alla luce di quanto disposto dalle Delibere 606/10/CONS e 607/10/CONS in merito alla relativa entrata in vigore, la presente disposizione non si applica, allo stato, ai programmi trasmessi su piattaforma WebTV o tramite Connected TV, salvo quanto previsto al successivo punto 7.



4. I fornitori di servizi media audiovisivi che offrono i contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 34 del Testo Unico forniscono, inoltre, la descrizione della funzione di controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti web nonché adeguata ed esauriente informazione sulla classificazione dei contenuti di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° aprile 2011 attuativo dell'articolo 34, comma 1 del Testo Unico dei servizi media audiovisivi.
5. I fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono i contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 34 del Testo Unico adeguano le procedure tecniche per garantire l'osservanza delle previsioni di cui al precedente punto 2 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e a tal fine operano con la massima diligenza, nei loro rapporti con i produttori e/o importatori di apparecchi di ricezione e anche attraverso i loro enti associativi, al fine di assicurare nel predetto termine la conformità alle disposizioni del presente regolamento dei dispositivi di ricezione messi in commercio.
6. Con riferimento ai dispositivi di ricezione già installati e quelli attualmente in commercio, i fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono i contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 34 del Testo Unico potranno in essere adeguate attività informative anche personalizzate e individuali atte a sensibilizzare l'utenza adulta circa la necessità di impostare un PIN personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori.
7. Per la definizione delle specifiche regole applicabili alla diffusione dei contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 34 del Testo Unico nell'ambito dei servizi media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi di cui alle delibere nn.606/10/CONS e 607/10/CONS sarà istituito con apposita separata delibera uno specifico Tavolo Tecnico, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli ISP e dei fornitori di media audiovisivi a richiesta e lineari su altri mezzi trasmissivi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(Gazzetta n. 14 del 27 giugno 2011)

DECRETO 27 APRILE 2011

Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012
(*omissis*)

Art. 2. Oggetto del Contratto nazionale di servizio

5. La Rai è tenuta a recepire nel Codice etico, per la parte di competenza, e nella Carta dei doveri, il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21 maggio 2009, il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato "Codice media e sport", sottoscritto il 25 luglio 2007 e il Codice TV e minori di cui all'articolo 34 del Testo Unico, nonché previsioni specifiche per i reality, da comunicare alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto.

Art. 9. L'offerta televisiva

2. Si intendono per generi predeterminati di servizio pubblico:

e) *Programmi per minori*: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai 3 anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;

Art. 12. La programmazione televisiva per i minori

1. La programmazione della Rai diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori e in particolare a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni. La Rai si adegua alle



risoluzioni del Comitato di applicazione del citato Codice e tiene nel massimo conto le raccomandazioni del Comitato stesso.

2. La Rai si impegna a realizzare due canali tematici dedicati ai minori, differenziando l'offerta in funzione del pubblico di riferimento e distinguendo, a tal fine, tra i minori in età pre-scolare e quelli in età scolare. Nell'arco di vigenza del presente Contratto, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo Capo V "Finanziamento e gestione economico-finanziaria" e con il Piano Industriale 2010-2012 della Rai, fatte salve diverse esigenze di carattere gestionale della concessionaria che dovessero sopravvenire, il centro di produzione di Torino è individuato come distretto produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei bambini, senza pregiudizio per la normale produzione.

3. La Rai garantisce che le trasmissioni per i minori siano collocate nei palinsesti quotidiani dell'offerta generalista tenendo conto della distribuzione dell'audience relativa ai minori nelle diverse fasce orarie e destina tra le ore 16.00 e le ore 20.00 una quota specifica di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le ore 7.00 e le ore 22.30. Tale quota potrà essere ridotta in funzione della progressiva diffusione del digitale terrestre, secondo tempi e modalità definite dalla commissione paritetica di cui all'art.29. La Rai, con cadenza semestrale, comunica al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare la quota di programmazione destinata ai minori.

4. La Rai si impegna affinché la programmazione dedicata ai minori risponda ai seguenti criteri:

- a) sia di buona qualità e di piacevole intrattenimento;
- b) proponga valori positivi umani e civili ed assicuri il rispetto della dignità della persona;
- c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati;
- d) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione Europea;
- e) accresca le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;
- f) favorisca la partecipazione dei minori dando spazio ai loro problemi e alle loro esigenze, valorizzando le iniziative a loro rivolte sul territorio nonché le opportunità offerte dai programmi europei rivolti ai giovani.



5. Fermi restando i divieti di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e successive modificazioni, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le 22.30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o programmi che possano indurre ad una fuorviante percezione dell'immagine femminile e della violenza sulle donne. Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

6. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi. Nelle fasce orarie 7.00-9.00 e 16.00-19.00 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al comma 9.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n.218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n.141, nella fascia oraria 16.00-19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna affinché i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale rivolta ai minori siano preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dal programma, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. Nella stessa fascia oraria, all'interno degli stessi programmi e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive ai programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna ad evitare la pubblicità in favore di:

- a) bevande superalcoliche e alcoliche;
- b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;
- c) profilattici e contraccettivi, con esclusione delle campagne sociali.

8. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e a realizzare programmi volti ad informare i minori e i genitori sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche sperimentando accorgimenti tecnici di protezione.

9. La Rai, previa consultazione con l'Autorità e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, adotta entro sei mesi



dall'entrata in vigore del presente Contratto un sistema di segnaletica della propria programmazione, di chiara riconoscibilità visiva, per evidenziare, con riferimento a film, fiction, e intrattenimento, quelli adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie la Rai evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

10. La Rai si impegna entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a promuovere, procedendo ad idonei interventi anche di carattere organizzativo, azioni positive destinate a valorizzare, con specifici compiti affidati alle proprie strutture interne, il ruolo educativo, creativo e di intrattenimento del servizio pubblico e a valutarne l'effettiva realizzazione nell'ambito della programmazione. La Rai comunicherà trimestralmente al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare le iniziative assunte e segnalerà tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo.

11. La Rai, inoltre, promuove l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare su Televideo.

12. Con riferimento al sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta di cui all'articolo 3, si dovrà tener conto in particolare dei minori, quale specifica tipologia di utenza nell'ambito della rappresentazione di un adeguato disegno campionario dell'intera popolazione italiana, nonché della programmazione televisiva dedicata.



Martedì 18 ottobre 2011 - 161 - Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**
**Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori
nei mezzi di comunicazione.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

(omissis)

**4. Conclusioni e interventi per una migliore tutela
dei bambini e dei ragazzi.**

Il punto di partenza per le conclusioni cui è pervenuta la Commissione al termine dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione è che la condizione di solitudine dei giovani appare spesso aggravata - non confortata - dall'uso delle nuove tecnologie di comunicazione, le quali consentono solo di sviluppare relazioni molto mediate: per questo motivo la Commissione sottolinea preliminarmente l'obiettivo che i *media* diventino strumento di effettiva crescita culturale e relazionale e non di riduzione delle capacità comunicative dei minori. Sulla base di questa considerazione generale, la Commissione ha elaborato i seguenti spunti di riflessione.

4.1. Un rinnovato ruolo pubblico nel settore dei *media*.

La prima conclusione che la Commissione ha potuto trarre dall'ampia messe di audizioni e materiali raccolti nel corso dell'indagine è che non è più procrastinabile un approfondito intervento legislativo, volto a disciplinare in maniera completa la produzione e la diffusione mass-mediatica con riferimento alla tutela degli interessi dei minori. Tale intervento deve avere le seguenti finalità:

- a) evitare che i *media* rechino danno in alcun modo allo sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti;
- b) far sì che essi diventino strumento di crescita culturale e relazionale del minore;
- c) impedire che l'azione dei *media* si sostituisca al ruolo educativo nei confronti dei minori, ruolo che in una società ordinata deve essere svolto dai corpi intermedi (famiglia, scuola, lavoro, istanze della società civile in genere).



Poiché i risultati del lavoro svolto dalla Commissione hanno evidenziato che il sistema dei codici di autoregolamentazione si è rivelato da solo inefficace, la Commissione chiede con forza che lo Stato riprenda il proprio ruolo tradizionale, tornando a esercitare, anche nel campo della comunicazione, la propria triplice funzione:

- a) legislativa, chiarendo ciò che è legale e ciò che non lo è;
- b) esecutiva, facendo applicare le leggi esistenti, esercitando un efficace controllo sui contenuti massmediatici e sulle agenzie educative, combattendo permissivismo e illegalità;
- c) giudiziaria, condannando e punendo severamente i trasgressori della legge.

Nell'esercizio di questa funzione tuttavia la Commissione aggiunge che l'intervento pubblico deve in ogni caso presupporre il coinvolgimento e la corresponsabilizzazione degli operatori attraverso gli strumenti dei codici di autoregolamentazione e coregolamentazione.

La Commissione ha poi rilevato che il problema di correggere o impedire la trasmissione di contenuti nocivi per i minori nei media non riguarda l'opportunità della sanzione, ma piuttosto la tipologia della stessa e le modalità della sua irrogazione. È perciò indispensabile:

- a) inasprire le sanzioni attualmente previste a carico dei fornitori di servizi media audiovisivi che violano i divieti di pubblicità per minori o le regole che disciplinano la cosiddetta fascia protetta per i minori nella programmazione televisiva;
- b) prevedere espressamente in questi casi la sanzione dell'oscuramento o - in alternativa - una sanzione pecuniaria molto elevata che produca un sicuro effetto deterrente;
- c) dare adeguata pubblicità all'applicazione della sanzione nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, in modo che sia chiamata a darne notizia nella fascia oraria di massimo ascolto;
- d) far sì che il telespettatore possa denunciare eventuali violazioni dei codici di autoregolamentazione ad un numero dedicato presso il Comitato Media e Minori.

4.2. Una tutela organica dei minori.

È quanto mai necessaria e urgente una riforma del sistema delle comunicazioni di massa che renda efficace e tempestivo il rispetto delle leggi in materia, innanzitutto concentrando in unico organo le funzioni di controllo finalizzate ad una effettiva tutela dell'integrità dei minori, in grado di fronteggiare il mondo delle nuove tecnologie con i suoi rischi e le sue opportunità.

Poiché è stato di recente istituito il Garante nazionale per l'Infanzia, con legge 12 luglio 2011, n. 112, la Commissione ritiene indispensabile accen-



trare in questo organo le funzioni e i poteri in materia di tutela dei minori nei *media*, attualmente frammentate fra molti organismi (Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità garante nelle comunicazioni, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Resta naturalmente esclusa da questa considerazione la funzione di repressione e prevenzione dei reati contro i minori, che deve rimanere in capo agli organi attualmente competenti.

La Commissione intende poi promuovere una concezione ampia e onnicomprensiva della tutela giuridica dei minori, attraverso una efficace razionalizzazione delle norme attualmente previste a tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, che consenta di configurare un vero e proprio codice di tutela dei minori.

Tale codice, oltre ad includere tutta la normativa esistente in materia di tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, dovrebbe anche introdurre:

- a) norme che regolamentino la partecipazione dei minori ai programmi radiotelevisivi, particolarmente quelli contenenti cronaca giudiziaria e giornalistica, o riguardanti procedimenti giudiziari in corso;
- b) disposizioni che proteggano tassativamente il diritto alla riservatezza dei minori, per evitare che siano coinvolti strumentalmente in forme di pubblicità indiretta (spesso create a proprio vantaggio dagli stessi genitori), fermo restando che resta responsabilità della famiglia la tutela complessiva del bambino e del suo interesse primario.

4.3. Spunti critici di intervento.

La Commissione ha constatato con rammarico che in aperto contrasto con le direttive europee si sta realizzando in Italia un'allarmante progressivo smantellamento del sistema della protezione dei minori nelle trasmissioni televisive. Su questo punto in particolare la Commissione ha rilevato i seguenti tre punti di criticità.

- a) Alcune norme introdotte dal D.lgs. 15 marzo 2010, n.44, consentono la trasmissione televisiva di programmi gravemente nocivi per i minori (pornografia e violenza gratuita, insistita o efferata; film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto, nonché programmi classificabili a visione per soli adulti). Tali programmi possono essere trasmessi solo in orario notturno (23.00-7.00), ad accesso condizionato (a pagamento) con l'adozione di un sistema di con-



trollo specifico e selettivo che vincoli all'introduzione di un sistema di protezione tutti i contenuti (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, D.lgs. 31 luglio 2005, n.177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.44, art.34, commi 1,3,5). La Commissione sottolinea che queste disposizioni della legge italiana contrastano con il divieto assoluto per questi programmi previsto dalla Direttiva europea sui Servizi di *Media Audiovisivi* (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010). La Direttiva infatti a tutela dei minori nelle trasmissioni televisive stabilisce che: « Gli stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle Emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita » (articolo 27, comma 1). Se con il d.lgs. 15 marzo 2010, n.44, la legge italiana ha derogato al divieto assoluto alla trasmissione di programmi gravemente nocivi imposto dalla Direttiva europea, preoccupa anche l'applicazione dello stesso decreto da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha ulteriormente allargato l'accesso televisivo alle trasmissioni gravemente nocive per i minori, disattendendo i requisiti richiesti dalla stessa norma.

Pertanto, la Commissione, prendendo atto che la tutela dei minori nella trasmissione televisiva di programmi gravemente nocivi è disattesa dalla deroga introdotta dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.44, alla Direttiva europea, richiama il Governo ad attuare integralmente quanto disposto dalla citata Direttiva europea.

b) Una recente delibera dell'Autorità garante per le comunicazioni legittima la trasmissione di film vietati ai minori di 14 anni in orario di televisione per tutti (7.00-22.30), non consentita dallo stesso d.lgs. 15 marzo 2010, n.44 (di modifica al Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, d.lgs. 31 luglio 2005, n.177, con il quale invece si stabilisce: « I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, né forniti a richiesta, sia integralmente che parzialmente, prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7.00 » - Art.34, comma 4). Con una forzata interpretazione della norma citata, Agcom ha parificato indiscriminatamente i film vietati ai minori di 14 anni a quelli semplicemente nocivi, consentendone la trasmissione nelle fasce orarie di trasmissione per tutti purché con l'utilizzo del *parental control* (Comunicazione del 22/07/2011).

Di fronte a ciò la Commissione come organo parlamentare riconferma il dettato normativo di cui all'articolo 34, comma 4, del Testo Unico



Servizi media audiovisivi, richiamando l'Autorità garante per le comunicazioni ad una corretta applicazione della norma citata.

- c) Il processo di indebolimento della tutela dei minori nei *media* interessa anche i programmi televisivi non specificamente destinati ai minori del Servizio pubblico radiotelevisivo, che deve pertanto essere richiamato all'esercizio della sua funzione di pubblico interesse. Sullo specifico versante della pubblicità televisiva, lo stesso Servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe adottare una linea di maggiore contenimento degli spot nei programmi destinati ai minori (adottando ad esempio una proposta avanzata in passato dal Sindacato dei giornalisti RAI che prevedeva di eliminare integralmente gli spot pubblicitari da questa fascia di programmi).

La Commissione ritiene in particolare che sia necessario intervenire in sede di rinnovo del Contratto di servizio pubblico radiotelevisivo perché siano opportunamente regolamentate le trasmissioni di cronaca nera e giudiziaria e i programmi di genere *reality* in modo da non recare danno allo sviluppo psicofisico e al benessere dei minori.

4.4. Cinema telefonia e videogiochi.

Per quanto concerne il cinema, la Commissione sottolinea l'opportunità che il Governo promuova una normativa *ad hoc* sulla tutela dei minori, nell'ambito della quale occorrerebbe mantenere ed anzi rafforzare la censura statale preventiva sulla distribuzione cinematografica.

Nel campo della telefonia mobile, la Commissione rileva le seguenti necessità:

- a) occorre tutelare i minori dall'accesso a messaggi telefonici nocivi anche tramite più efficaci sanzioni pecuniarie;
- b) è necessario inserire nella normativa di tutela dei minori l'obbligo per i gestori di telefonia mobile di eliminare dal menù di accesso del telefono cellulare i servizi a contenuto sensibile, o in alternativa di criptarli;
- c) occorre obbligare per legge i gestori di telefonia mobile ad indicare nei contratti rivolti ai consumatori quali fra i servizi offerti sono adatti solo ad un'utenza adulta.

Quanto al settore dei videogiochi, la Commissione ritiene che esso necessiti di una disciplina giuridica completa e coerente, che valuti e classifichi i prodotti secondo chiari livelli di tutela dei minori e individui un organo cui deferire le funzioni di controllo in materia, nonché gli opportuni poteri di sanzione e dissuasione, affinché questa classificazione venga rispettata da produttori e diffusori.



4.5. Reati contro i minori.

Sul versante della lotta alla pedopornografia e agli abusi sui minori via Internet, la Commissione ha anzitutto apprezzato l'operato della Polizia postale, rilevando la modernità e l'efficacia dell'attuale normativa italiana di contrasto a questo grave crimine. Stigmatizzando l'assenza di una analoga regolamentazione in altri ordinamenti stranieri, la Commissione auspica una opportuna azione del nostro Governo in sede europea, affinché l'Unione europea affronti al più presto questo problema.

È perciò necessario promuovere, attraverso le idonee sedi internazionali ed europee (ONU, UE, Consiglio d'Europa) l'introduzione, anche in ordinamenti stranieri, dei reati di *grooming* (come avverrà nella nostra legislazione una volta ultimato l'*iter* di ratifica della Convenzione di Lanzarote), di turismo sessuale e di pedofilia culturale, cui appare strettamente legato il consumo di pedopornografia.

In particolare, le azioni da intraprendere a livello europeo e internazionale nella lotta alla pedopornografia sono le seguenti:

- a) investire risorse umane e tecnologiche dirette a identificare prioritariamente i minori sfruttati per la produzione di materiale pedopornografico;
- b) favorire la creazione di una banca dati internazionale - o di una forma di archivio condiviso - contenente i volti dei bambini abusati che compaiono quotidianamente su Internet;
- c) creare a tal fine appositi coordinamenti interforze fra polizie del maggior numero possibile di Paesi;
- d) sostenere in sede di Unione europea tutte le iniziative e le azioni comunitarie volte a promuovere la sicurezza dei minori in retenei nuovi mezzi di comunicazione, sul modello del piano «*Safer Internet Plus Programme*».

4.6. L'educazione all'uso dei *media*.

Dal riconoscimento dell'esistenza di una reale emergenza educativa, dovuta all'influenza sempre più crescente dei *mass media* sui minori, la Commissione sottolinea la necessità di una vera e propria educazione all'uso dei mezzi di comunicazione, per preparare i giovani a fruire di questi straordinari strumenti con senso di responsabilità e ad «educarsi» con essi. Questo ruolo di educazione ai *media* compete alla società nel suo complesso e a tutte le sue articolazioni: alle famiglie, alle associazioni, alle comunità, alle forze culturali, politiche, economiche e sociali; alla stampa, ai centri universitari e di ricerca. Ma soprattutto questo compito compete alle istituzioni ed in particolare alla scuola.

È opportuno perciò intervenire sulla normativa vigente, introducendo nei



programmi delle scuole di ogni ordine e grado dei corsi di educazione ai *media*, da configurare come un'attività educativa e didattica volta a sviluppare nei giovani una informazione e una comprensione critica della natura e delle categorie dei *media*, delle tecniche impiegate per costruire messaggi e produrre senso, dei generi e dei linguaggi specifici.

La stessa attività di *media education* dovrebbe altresì insegnare ai minori a «leggere» anche gli spot pubblicitari e il *product placement*, cioè la pubblicità «nascosta» nei programmi. Al raggiungimento di questo obiettivo, a giudizio della Commissione, deve partecipare a pieno titolo anche il servizio pubblico radiotelevisivo, organizzando e promuovendo progetti d'azione itineranti per le scuole, per insegnare a bambini e ragazzi a «smontare» e «rimontare» programmi televisivi e contenuti Internet.

All'attività descritta è poi necessario affiancare una specifica attività di formazione e aggiornamento rivolta ai docenti e ai genitori, sui rischi che possono derivare ai minori in questo campo, sugli strumenti atti a preservarli e sulle risorse che i *media* possono offrire, per consentire all'Italia di recuperare il gravissimo ritardo accumulato in questo campo rispetto a molti Paesi europei.

